GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 50 — 28 febbraio 1884

PARTE UFFICIALE

Il Numero 1837 (Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro,

Vista la tabella di beni per la loro natura e provenienza non destinati a far parte del Demanio Pubblico, composta di 184 articoli, per il complessivo valore di lire 20,514 58 (lire ventimila cinquecentoquattordici e centesimi cinquantotto);

Visto l'art. 13 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, e l'art. 52 del regolamento approvato col R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852;

Ritenuto che l'alienazione di tali beni, mentre torna utile all'Erario, non pregiudica affatto l'interesse pubblico, nè i diritti dei terzi;

Udito il Consiglio di Stato,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È autorizzata la vendita di beni dello Stato descritti nella tabella annessa al presente decreto, vidimata d'ordine Nostro dal Ministro delle Finanze, del complessivo valore di stima di lire 20,514 58 (lire ventimila cinquecentoquattordici e centesimi cinquantotto).

L'alienazione si farà con le norme stabilite dal R. decreto 30 maggio 1875, n. 2560 (Serie 2ª).

Art. 2. Sono approvati i seguenti contratti di compravendita per trattativa privata:

I. Atto in data 6 ottobre 1883, stipulato nell'ufficio della Intendenza di finanza di Cagliari, portante vendita alla signora Murru Cara Federica fu Raimondo di un fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 3228, frazione N, in comune di Quartuccio, per il prezzo di lire 111 16 (lire centoundici e centesimi sedici).

II. Atto in data 5 ottobre 1883, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Cagliari, portante vendita alla signora Pinna Barbara fu Efisio di un fondo rustico, descritto in catasto al numero di mappa 406, fraz. D, in comune di Capoterra, per il prezzo di lire 105 32 (lire centocinque e centesimi trentadue).

III. Atto in data 3 ottobre 1883, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Cagliari, portante vendita alla signora Serra Salvatore fu Cosimo di un fondo rustico ed una casa, il tutto posto in comune di Decimoputzu, descritti nel catasto nuovo al n. 22, fraz. B (terreni), ed al n. 4095, fraz. O (fabbricati), per il complessivo prezzo di lire 103 59 (lire centotre e centesimi cinquantanove).

IV. Atto in data 3 ottobre 1883, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Cagliari, portante vendita alla signora Corona Maria vedova Sabiucciu di due fondi rustici posti in comune di Decimoputzu, descritti in catasto ai numeri di mappa 2678 e 2759, fraz. I, per il complessivo prezzo di lire 49 43 (lire quarantanove e centesimi quarantatre).

V. Atto in data 14 ottobre 1883, stipulato nell'ufficio dell'Intendenza di finanza di Pisa, portante vendita alle signore Maria Gemignani nei Ricci e Garzella Enrichetta nei Cini di una casa posta in comune di Pisa, luogo detto Reglione, descritta in catasto all'art. 515, sez. II, per il prezzo di lire 273 (lire duecentosettantatre).

VI. Atto in data 14 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Ossi (Sassari), portante vendita al signor Lubinu Giov. Maria di un fondo rustico ed una casa posti in detto comune, descritti in catasto al numero di mappa 1115, frazione D (terreni), ed al civico numero 3 (fabbricati), del reddito catastale di lire 15, per il complessivo prezzo di lire 108 15 (lire centotto e centesimi quindici).

VII. Atto in data 22 agosto 1883, stipulato nello ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Fois Fiori Andrea del fu Quirico di una casa posta nel detto comune, segnata col civico num. 230, del reddito catastale di lire 15, per il prezzo di lire 31 73 (lire trentuna e centesimi settantatre).

VIII. Atto in data 24 agosto 1883, stipulato nello ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Falchi Diego fu Giovanni di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al n. di mappa 482, frazione C, per il prezzo di lire 146 08 (lire centoquarantasei e centesimi otto.

IX. Atto in data 30 agosto 1883, stipulato nello ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor

Nurra Giovanni Angelo fu Giuseppe di una casa posta nello stesso comune e precisamente alla contrada Codina di Sopra, civico num. 25, del reddito catastale di lire 18, per il prezzo di lire 59 48 (lire cinquantanove e centesimi quarantotto).

X. Atto in data 23 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Ossi (Sassari), portante vendita al signor De Logù Giovanni Pietro, di Usini, di un fondo rustico posto in comune di Tissi, descritto in catasto al n. di mappa 515, frazione D, per il prezzo di lire 213 98 (lire duecentotredici e centesimi novantotto).

XI. Atto in data 20 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al sig. Sassarella Agostino fu Stefano di una casa posta in detto comune, alla via Codina di Giù, civico num. 17, del reddito catastale di lire 30, per il prezzo di lire 48 10 (lire quarantotto e centesimi dieci).

XII. Atto in data 22 agosto 1883, stipulato nello ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Serra Napoletano Giammaria del fu Giammaria di un fondo rustico posto nel comune stesso, descritto in catasto al numero di mappa 1|10 63, fraz. A, per il prezzo di lire 32 80 (lire trentadue e centesimi ottanta).

XIII. Atto in data 10 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Oggiano Sebastiana fu Gio. Marco di alcuni fondi rustici posti in detto comune, descritti in catasto ai numeri di mappa 873, 876, fraz. K, e n. 688, fraz. H, per il complessivo prezzo di lire 507 25 (lire cinquecentosette e centesimi venticinque).

XIV. Atto in data 16 agosto 1883, stipulato nello ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al sig. Oggiano Tosti Giovanni fu Gio. Maria di un fondo rustico posto nello stesso comune, descritto in catasto al num. di mappa 351, fraz. E, per il prezzo di lire 148 94 (lire centoquarantotto e centesimi novantaquattro).

XV. Atto in data 22 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Tusaccio Domenica fu Stefano di una casa posta in detto comune, in contrada dell'Osteria, al civico num. 1|2 5, del reddito catastale di lire 30, per il prezzo di lire 86 35 (lire ottantasei e centesimi trentacinque).

XVI. Atto in data 16 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al sig. Ferracciù Giovanni Maria fu Sebastiano di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1233 parte, fraz. O, per il prezzo di lire 51 62 (lire cinquantuna e centesimi sessantadue).

XVII. Atto in data 20 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Dettorri Maria Rosa fu Antonio e Denan Giovanni di Quirico di una casa posta in detto comune, e precisamente alla via Codina di Giù, civico num. 7, del reddito catastale di lire 30, per il prezzo di lire 68 22 (lire sessantotto e centesimi ventidue).

XVIII. Atto in data 20 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Dettori Lepori Sebastiana fu Giacomo Sante, assistita dal marito Puttolu Gaspare, di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al n. di mappa 1|4 1605, frazione R, per il prezzo di lire 41 22 (lire quarantuna e centesimi ventidue).

XIX. Atto in data 22 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Zara Manconi Antonio fu Antonio Giovanni di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1|4 1887, fraz. O, per il prezzo di lire 23 60 (lire ventitre e centesimi sessanta).

XX. Atto in data 25 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Oppia Achenza Giovanni Maria fu Niccolò di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 740, frazione E, per il prezzo di lire 153 20 (lire centocinquantatre e centesimi venti).

XXI. Atto in data 23 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Ossi (Sassari), portante vendita al sig. Pisoni Angelo ed altri di una casa posta in comune di Usini, contrada Sa Rughe, del reddito catastale di lire 33 75, ora di lire 15, per il prezzo di lire 85 74 (lire ottantacinque e centesimi settantaquattro).

XXII. Atto in data 16 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Ferracciù Gio. Maria fu Sebastiano di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1233 parte, frazione O, per il prezzo di lire 58 87 (lire cinquantotto e centesimi ottantasette).

XXIII. Atto in data 9 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Portotorres (Sassari), portante vendita alla signora Marcia Maria Salvatora fu Efisio di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 672, fraz. Q, per il prezzo di lire 28 19 (lire ventotto e centesimi diecinove).

XXIV. Atto in data 9 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Portotorres (Sassari), portante vendita alla signora Marcia Maria Salvatora fu Efisio di un appezzamento di terreno posto in detto comune, descritto in catasto al n. 615, per il prezzo di lire 23 25 (lire ventitre e centesimi venticinque).

XXV. Atto in data 13 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Carboni Fadda Antonio fu Giovanni di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 834, fraz. E, per il prezzo di lire 104 86 (lire centoquattro e centesimi ottantasei).

XXVI. Atto in data 14 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Codrongianus (Sassari), portante vendita alla signora Sassu Maria Luigia fu Sebastiano di un fabbricato posto in detto comune, alla contrada Saniera, civico n. 25, del reddito catastale di lire 9, per il prezzo di lire 27 40 (lire ventisette e centesimi quaranta).

XXVII. Atto in data 5 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Florinas (Sassari), portante vendita al signor Muras Mamunto Antonio fu Gio. Maria di un fondo rustico posto in comune di Ploaghe, descritto in catasto al numero di mappa 1222, per il prezzo di lire 17 49 (lire diciassette e centesimi quarantanove).

XXVIII. Atto in data 2 settembre 1883, stipulato nell'uffficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al sig. Lepori Giovanni fu Pietro di un fondo rustico posto in comune di Bulzi, descritto in catasto al numero di mappa 612, fraz. H,

per il prezzo di lire 115 27 (lire centoquindici e centesimi ventisette).

XXIX. Atto in data 26 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Pinna Maria Antonia fu Giovanni di una casa posta nel comune di Bulzi, in contrada La Corte, al civico n. 3, del reddito catastale di lire 11 25, per il prezzo di lire 38 44 (lire trentotto e centesimi quarantaquattro).

XXX. Atto in data 26 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al sig. Doro Francesco fu Paolo di una casa posta in detto comune, in via Codina di Sopra, al civico n. 29, del reddito catastale di lire 30, per il prezzo di lire 84 77 (lire ottantaquattro e centesimi settantasette).

XXXI. Atto in data 24 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Conconi Gio. Maria, tutore dei minori Posadino Antioco e Sebastiano fu Ambrogio, di un fondo rustico posto nel comune di Bulzi, descritto in catasto al numero di mappa 562, frazione H, per il prezzo di lire 50 88 (lire cinquanta e centesimi ottantotto).

XXXII. Atto in data 23 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Sechi Caterina fu Pietro, vedova Arras, di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 930, fraz. K, per il prezzo di lire 75 98 (lire settantacinque e centesimi novantotto).

XXXIII. Atto in data 24 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Conconi Gio. Maria, tutore dei minori Posadino Antioco e Sebastiano fu Ambrogio, di una casa posta in detto comune, in contrada detta La Fonte, al civico numero 14, del reddito catastale di lire 15, per il prezzo di lire 50 87 (lire cinquanta e centesimi ottantasette).

XXXIV. Atto in data 26 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Soddu Giuseppe e Giovanni di Antonio di una casa posta in detto comune, alla via Ferrada, civico numero 11, del reddito catastale di lire 45, per il prezzo di lire 82 29 (lire ottantadue e centesimi ventinove).

XXXV. Atto in data 26 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita alla signora Ledda Fara Maddalena fu Francesco, vedova Dettori, di un fondo rustico posto in detto comune, distinto in catasto al numero di mappa 1243, frazione O, per il prezzo di lire 127 23 (lire centoventisette e centesimi ventitre).

XXXVI. Atto in data 15 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Pinna Sebastiano e Mario Antonio del fu Giammaria di una casa posta in comune di Bulzi, alla via Parrocchia, civico numero 27, del reddito catastale di lire 30, per il prezzo di lire 83 16 (lire ottantatre e centesimi sedici).

XXXVII. Atto in data 26 agosto 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Carboni Sebastiano fu Pietro Paolo di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1⁄2 994, fraz. L, per il prezzo di lire 123 04 (lire centoventitre e centesimi quattro).

XXXVIII. Atto in data 16 settembre 1883, stipulato nell'ufficio di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Pischeddu Gio. Andrea fu Giammaria di tre fondi rustici posti in detto comune, descritti in catasto ai numeri di mappa 835, 834 e 822, frazione H, per il complessivo prezzo di lire 553 52 (lire cinquecentocinquantatre e centesimi cinquantadue).

XXXIX. Atto in data 14 settembre 1883, stipulato nello ufficio comunale di Ittiri (Sassari), portante vendita al signor Sassarello Pasquale di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1⁄2 2318, fraz. E, per il prezzo di lire 98 37 (lire novantotto e centesimi trentasette).

XL. Atto in data 16 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Dettori Usai Giacomo Santo del fu Giammaria di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1227, fraz. O, per il prezzo di lire 383 45 (lire trecentottantatre e centesimi quarantacinque).

XLI. Atto in data 13 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Bedroni Niccola fu Gavino di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1227 parte, fraz. O, per il prezzo di lire 75 35 (lire settantacinque e centesimi trentacinque).

XLII. Atto in data 20 settembre 1883, stipulato nell'ufficio comunale di Sedini (Sassari), portante vendita al signor Muzzula Sebastiano fu Sebastiano di un fondo rustico posto in detto comune, descritto in catasto al numero di mappa 1227 parte, fraz. O, per il prezzo di lire 267 69 (lire duecentosessantasette e centesimi sessantanove).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1883.

UMBERTO.

A. MAGLIANI.

Visto, *Il Guardasigilli* : SAVELLI.

TABELLA *di immobili non destinati a far parte del Demanio pubblico da alienarsi in conformità del disposto dall'articolo* 13 *della legge* 22 *aprile* 1869, *numero* 5026

(Articoli n. 184 pel prezzo d'estimo di lire 20,514 58).

N°. d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
1	Alessandria	Asti	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 287, sez. N, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Coffano Luigi e fratelli . . . . (Da vendersi a Franco Francesco).	»	8	60	»	19 75
2	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 185, sez. N, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Coffano Luigi e fratelli . . . . (Da vendersi a Mossino Rocco).	»	13	50	»	21 79
3	Avellino	Paternopoli	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 479, sez. B, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zojeno Saverio	1	35	»	»	40 »
4	Id.	Mugnano del Cardinale	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1388, sez. B, n. 84, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dai signori Canonico del fu Francesco	2	47	»	»	129 10
5	Bergamo	Fiumenero	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 432, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Orsini Pellegrino	20	66	50	»	162 38
6	Id.	Id.	Fondo rustico descritto in catasto ai nn. di mappa 352 e 353, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lazzarini Francesco	14	25	»	»	253 53
7	Id.	Bergamo	Due appezzamenti di terreno descritti ai nn. di mappa 411 e 1339, posti nell'abitato di Boccaleone, comune di Bergamo, aderenti alla ferrovia Bergamo-Seriate e non più occorrenti ai bisogni della ferrovia medesima	»	22	»	»	229 »
8	Cagliari	Quartu S. Elena	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 6017, fraz. N, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Zuddas Rita . . . . (Da vendersi a Perra Agostino).	»	37	»	»	40 »
9	Id.	Villaputzu	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 1|2 55, fraz. K, pervenuto al Demanio con verbale 11 luglio 1864 per espropriazione contro Mulas Antonio, notaio, debitore di multe e spese di giustizia.	23	11	50	»	1,754 »
10	Id.	Villasimius	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 376-1, fraz. H, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Volloxas eredi fu Giovanni	2	80	50	»	147 01
11	Id.	Selargius	Fondo rustico descritto in catasto al n. di mappa 229, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dejana Daniele.	»	11	70	»	94 57
12	Caserta	Gaeta	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 1296, sez. F, nn. 72 e 73, oggi volturato al Demanio all'art. 3706, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scipione Francesco	»	68	»	»	72 64
13	Id.	Ausonia	Fondo rustico descritto in catasto all'art. 69, sez. C, n. 166, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Angelucci Pasquale.	»	28	15	»	79 15
14	Id.	Capua	Casa posta in via Giulio Cesare Imbriani, n. 3, descritta al n. 358 del registro partitario, di proprietà del Demanio pubblico ed attualmente goduta in usufrutto dall'Orfanotrofio militare di Napoli	»	»	»	»	2,857 57

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
15	Catania	Centuripe	Fondo rustico in contrada Scalazza, descritto in catasto ai nn. di mappa 644 e 733, sez. E, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 758 del Codice civile da Bonifacio Paolina . . . . (Potrà vendersi al sig. Gaetano Brex se risulteranno deserte le pratiche prescritte dall'art. 1° della normale 251).	»	38	81	»	500 »
16	Id.	Palagonia	Piccola casa posta in via Emilia, descritta in catasto all'art. 1146, sez. A, n. 246, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Speranza Carmelo . . . . (Da vendersi a Pasquala Speranza in Faone).	»	»	»	»	87 33
17	Id.	Id.	Piccolo fondo urbano posto in via Sant'Antonino, descritto in sez. A, n. 391, del reddito catastale di lire 12 75, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zappullà Giovanni	»	»	»	»	50 »
18	Foggia	Foggia	Sottano ad uso di abitazione, situato in Foggia, alla via dell'Uva, civ. n. 9, descritto in catasto al n. 2034, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da De Rosa Marianna . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	272 28
19	Id.	Id.	Casa posta in via Carpentieri, civ. n. 20, descritta in catasto al n. di mappa 34, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bellitti Filippo. . . . . (Potrà retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	171 78
20	Id.	Id.	Sottano ad uso di abitazione posto in via Lucciola, n. 26, descritto in catasto al n. di mappa 1818, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mancini Paolo ed altri.	»	»	»	»	113 98
21	Id.	Id.	Magazzino a pianterreno posto in via Giannini, descritto in catasto al n. di mappa 3849, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giannini Giuseppe ed altri . . .	»	»	»	»	449 25
22	Id.	Id.	Casa terrena con sotterraneo per abitazione, posta in via Lucciola, nn. 88 e 30, descritta in catasto al n. di mappa 1617, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Contestabile Michele e Saverio . . . . (Da retrocedersi agli espropriati).	»	»	»	»	136 20
23	Genova	Montebruno	Tratto dell'antica strada mulattiera nazionale abbandonata, non descritto in catasto, nella regione Rippà Cannetto, proveniente dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . . (Da vendersi a Cavagnaro Giacomo).	»	1	06	»	53 »
24	Id.	Bolano	Casa posta in detto comune alla via tra il Castello, civ. n. 6, descritta in catasto al n. 306, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Gherardi Agostino. . . (Potrà vendersi a Leonardo Grossi).	»	»	»	»	25 »
25	Girgenti	Cattolica	Casa posta in via Giunta, al civ. n. 119, descritta all'art. 254 del ruolo suppletivo fabbricati, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Faraone Calogero . . . (Da vendersi a La Giorgio Antonina, moglie dell'espropriato).	»	»	»	»	34 68
26	Id.	Raffadali	Casa posta in via Parella, descritta in catasto all'art. 1276, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pesce Terrazzino . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	39 56
27	Id.	Id.	Casa posta in via Beneficio, descritta in catasto all'art. 575, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fanaro Francesco . . . . (Da vendersi a Cuffaro Filippo erede dell'espropriato).	»	»	»	»	42 01

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servir di base pella vendita
28	Girgenti	Ravanusa	Fabbricato posto in via Licata, descritto in catasto all'art. 1846, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Volpe Maria . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	47 22
29	Id.	Id.	Casa posta in via del Convento, descritta in catasto all'art. 2170, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Calabro Amodeo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	38 04
30	Id.	Id.	Casa posta in via Pietra, descritta in catasto all'art. 1802, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pirrera Giuseppe . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	35 28
31	Id.	Id.	Casa posta in via Convento, descritta in catasto all'art. 2204, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lauricella Filomena . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	39 32
32	Id.	Ra adali	Fondi urbani posti alla via Curaba, descritti in catasto all'art. 1183, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Viuti Baldassarre . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	59 28
33	Id.	Id.	Catodio e camera posti in via Randisi, descritti in catasto all'articolo 1595, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Terrazzino Giuseppe. . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	53 55
34	Id.	Id.	Casa terrena posta in via Catania, descritta in catasto all'art. 1278, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pilato Grazia . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	42 11
35	Id.	Id.	Catodio e camera posti in via Porta Girgenti, descritti in catasto all'art. 1490, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sciaratta Giuseppe . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	52 65
36		Id.	Casa terrena posta in via Canali, al civ. n. 481, descritta in catasto all'art. 1689, ed al n. 23 del prospetto B fabbricati, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Virone Francesco . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	51 44
37	Id.	Id.	Casa posta in via Nanfarello, descritta in catasto all'art. 1693, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vizzi Anna . . . . (Da retrocedersi a Fregapane Francesco crede dell'espropriata).	»	»	»	»	35 92
38	Id.	Id.	Piccolo fondo urbano posto in via Curaba, descritto in catasto all'art. 1570 e del registro partite al n. 380, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Taormina Giovanni . . . . (Da retrocedersi a Pasqualina Cuffaro vedova dell'espropriato).	»	»	»	»	33 43
39	Id.	Id.	Fondo urbano posto in via Gunelli, descritto in catasto all'art. 44, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Alonge Genoveffa . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	45 05
40	Id.	Id.	Piccolo fondo urbano posto in via Curaba, descritto in catasto all'art. 1643, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tuttolomondo Salvatore . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	47 36

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	Prezzo che deve servir di base pella vendita
41	Girgenti	Raffadali	Casa terrena con solaro posta in via Casò, civ. n. 177, descritta in catasto all'art. 1054, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mangione Giuseppe. . . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	64 82
42	Id.	Ravanusa	Casa posta in via Ruggieri, descritta in catasto all'art. 1254, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Minacori Biagia . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	77 46
43	Id.	Cattolica	Fabbricato posto in via Cortile Alfano, civ. n. 18, descritto in catasto all'art. 380 del ruolo suppletivo, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Leonardi Alfonso . . (Da retrocedersi a Campisi Francesca vedova dell'espropriato).	»	»	»	»	50 05
44	Id.	Girgenti	Casa posta in via delle Fosse, descritta in catasto all'art. 173, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Russo Orofino Gerlando . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	152 33
45	Id.	Cattolica	Fondi urbani in contrada Mondezzari e Colli Corti, descritti in catasto all'art. 1650, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tutino Pietro . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	63 01
46	Id.	Montallegro	Fabbricato in contrada Castello, descritto in catasto all'art. 647, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rizzuto Matteo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	61 98
47	Grosseto	Sorano	Terreno sito in contrada Cerretino, descritto in catasto alla sez. B, particella n. 51, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Carrucola Domenico	»	9	62	»	15 52
48	Id.	Giglio (Isola)	Tre appezzamenti di terreno descritti in catasto alla sez. G, nn. particellari 829 e 830, ed in sez. K ai nn. 3334, 3335, 3384 e 3385, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bartoli Faustina. . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	4	10	»	36 35
49	Id.	Id.	Fondi rustici riportati in catasto alla sez. A, col n. 777, ed in sez. C, al n. 221, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giudici Benedetta . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	24	20	»	46 42
50	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto ai numeri particellari 1247, 1258, 1259, 1266, 1267, 1268, 1347, 1351, 1352, 1685, 1686, 1687, sez. C, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Aldi Domenico e Basilio.	»	83	19	»	46 27
51	Id.	Id.	Terreno situato in Valle Sant'Antonio, descritto in catasto nella sez. H, alla particella 1206, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Brizzi D. Daniele e Francesco.	22	65	37	»	151 70
52	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. B, particella n. 1491, sez. E, n. 327, sez. G, n. 837, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rosa Giuseppe	»	19	69	»	40 44
53	Id.	Sorano	Fabbricato in Castello Altieri, descritto in catasto alla sez B, particella 1010 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rosini Flavia ed altri	»	»	»	»	62 44
54	Id.	Giglio (Isola)	Terreno in luogo detto Fregiano, descritto in catasto alla sez. B, particella n. 3070, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pini Giovanni ed altri.	»	12	86	»	5 49

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
55	Grosseto	Giglio (Isola)	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. A col n. 992, in sez. D, ai nn. 107, 108, 109, 110, 111 e 191, sez. I, n. 41, e K, n. 3879, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Antonio	»	85	95	»	79 56
56	Id.	Id.	Due appezzamenti di terreno posti in luogo detto Maglionisco e Bostone, descritti in catasto alla sez. K, particelle 1442, 1444, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Danei Giuseppe	»	19	90	»	48 59
57	Id.	Id.	Terreni al Dobbianello, descritti in catasto ai nn. 2073, 2074, sez. C, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pellegrini Barbera	»	8	94	»	25 59
58	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. B, nn. particellari 1219, 1999, sez. G, nn. 124, 539, sez. H, nn. 622, 623, sez. K, n. 1290, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Baffigi Giovanni	»	59	73	»	47 39
59	Id.	Id.	Fondo rustico al Serrone, descritto in catasto al n. 1151, sez. G, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lubrani Francesco . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	22	17	»	68 58
60	Id.	Id.	Casa in contrada Savonarola, civ. n. 17, descritta in catasto al n. 352 in parte, sez. L, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pini Carolina . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	64 69
61	Id.	Id.	Cantina posta in via Toledo, descritta in catasto al n. 256 in parte, sez. L, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giovanna Dauri	»	»	»	»	52 15
62	Id.	Id.	Fondi rustici descritti in catasto, alla sez. A, particelle 6, 7, 8, 9, 10 e 78, sez. H, particella 626, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Baffigi Giuseppe	»	40	»	»	38 31
63	Id.	Pitigliano	Cantina posta in via Zuccarelli, descritta in catasto alla sez. A, particella n. 479, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Bacci Pietro	»	»	»	»	42 29
64	Id.	Id.	Casa posta nel vicolo Aldobrandeschi, descritta in catasto alla sez. A, particella n. 623, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Becherini Rosa	»	»	»	»	123 49
65	Id.	Sorano	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. D, particella numero 51, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 dal Benefizio di S. Francesco di Paola (Rettore D. Pietro Masini)	»	1	»	»	33 50
66	Id.	Id.	Fondo rustico situato in San Martino, descritto in catasto alla sezione N, particelle nn. 658 e 141, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scalabrelli Beatrice .	»	27	18	»	21 80
67	Id.	Id.	Fondo rustico situato in San Valentino o Casetta, descritto in catasto alla sez. D, particella n. 314, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Camilli Domenico . .	»	15	40	»	7 32
68	Id.	Pitigliano	Fabbricato posto in via Curtatone, n. 6, descritto in catasto alla sezione A, n. 821 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Francardi Serafino. . .	»	»	»	»	44 06
69	Id.	Sorano	Terreni posti in detto comune, descritti in catasto alla sez. G, particelle nn. 21, 23 e 24, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Casciani Angiolo . . .	»	6	28	»	2 55
70	Id.	Id.	Terreno con grotta annessa, in contrada Le Grotte e San Valentino, descritto in catasto alla sez. D, particelle nn. 200 e 204, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Storni Pietro	»	10	91	»	4 86

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
71	Grosseto	Giglio (Isola)	Terreni con casa diroccata, descritti in catasto alla sez. E, particelle nn. 487, 488, 474, 476, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Milianelli Francesco .	»	22	37	»	43 86
72	Id.	Sorano	Fondo rustico al villaggio della Casetta, descritto in catasto alla sez. D, particella n. 362, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Francesco. . .	1	40	09	»	80 34
73	Id.	Id.	Fondo rustico al villaggio della Casetta, descritto in catasto alla sezione D, particelle nn. 368 e 326, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Francesco. . . (Da vendersi ad Antonio Muzzi).	2	95	14	»	80 »
74	Id.	Id.	Terreno in contrada Antea, descritto in catasto alla sez. H, particella n. 773, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Marini Giosafatte.	»	2	70	»	9 85
75	Id.	Id.	Fondo rustico posto in San Giovanni delle Contee, descritto in catasto alla sez. A, particella n. 355, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Baffetti Luisa ed Adelaide	9	19	85	»	47 87
76	Id.	Id.	Orto e piccolo appezzamento di terreno situato in Sovana, descritto in catasto alla sez. L, particelle nn. 53, 46 e 229, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Marini Alessandro	»	10	76	»	23 23
77	Id.	Id.	Terreno posto in contrada Bucajo, descritto in catasto al numero particellare 188, sez. I, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Bruzzichelli Pietro . . .	1	47	07	»	31 99
78	Id.	Id.	Terreni siti in contrada Pratolungo e La Macchia, descritti in catasto alla sez. D, particella n. 283, ed in sez. H, al n. 337, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scalabrelli Maria	»	39	56	»	6 81
79	Id.	Pitigliano	Fabbricato posto in via Zaccheo, descritto in catasto alla sez. A, particelle nn. 652 e 653 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fabbriziani Lucia . .	»	»	»	»	25 99
80	Id.	Id.	Fabbricato posto in via Porta di Povana, descritto in catasto alla sez. A, part. n. 588 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pantosti Erasmo . . .	»	»	»	»	68 14
81	Id.	Sorano	Casa posta in Sovana, descritta in catasto alla sez. L, particelle numeri 13 e 14, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Berna Giuseppe	»	»	»	»	35 48
82	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Poggio Nardella, descritto in catasto alla sez. H, part. n. 13, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Casciani Carolina	»	29	30	»	18 87
83	Id.	Id.	Fabbricato posto in Sovana, descritto in catasto alla sez. L, particella n. 40, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Gigli Paolo	»	»	»	»	124 65
84	Id.	Pitigliano	Terreno posto in luogo detto Sotto il Paese, descritto in catasto alla sez. A, part. n. 1230, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Carroccia Maria . . .	»	2	26	»	13 81
85	Id.	Id.	Terreno posto in contrada Pratolungo, detto La Grotta, descritto in catasto alla sez. D, part. n. 23, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Comastri Giuseppe	»	4	»	»	17 42
86	Id.	Sorano	Fondo rustico in luogo detto Banditaccia, alla sezione di San Giovanni delle Contee, descritto in catasto ai numeri particellari 37 e 38, sez. A, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Baffette Adelaide	2	33	47	»	49 05
87	Id.	Id.	Casa in via del Poggetto, descritta in catasto alla sez. A, n. 405 in parte, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Santini Santi	»	»	»	»	110 07

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
88	Grosseto	Sorano	Terreno al Casetto, descritto in catasto alla sez. D, n. 280, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cappelletti Gio. Battista	1	10	18	»	32 10
89	Id.	Id.	Casa posta in San Giovanni delle Contee, descritta in catasto alla sezione A, particella n. 782, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Scudeglia Giuseppe. . .	»	»	»	»	76 74
90	Id.	Id.	Terreno posto in contrada Il Cercone, descritto in catasto alla sezione D, particella n. 242, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ducci Filippo	»	12	17	»	27 87
91	Id.	Giglio (Isola)	Fondi rustici, descritti in catasto alla sez. A, numero particellare 729, ed in sez. B, al n. 1118, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Maglioli Francesco . . .	»	39	12	»	55 44
92	Id.	Sorano	Terreno posto in Sovana, in luogo detto Scansanaccio, descritto in catasto alla sez. K, particella num. 85, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Biondi Virginia.	4	05	45	»	42 33
93	Id.	Id.	Fondo rustico, situato in Montevitozzo, descritto in catasto alla sezione B, numeri particellari 286 e 287, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sarti Giovacchino.	2	45	89	»	74 62
94	Id.	Id.	Fondo rustico posto in Montevitozzo, luogo detto Casa Corsi, descritto in catasto alla sezione B, numeri particellari 160 e 161, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Nucciarelli Santi ed Amedeo	1	90	15	»	121 88
95	Id.	Id.	Terreno situato presso Sovana, descritto in catasto alla sezione G, particella n. 8, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Fortunato	»	17	12	»	18 97
96	Id.	Id.	Terreno con casa rurale posto in Sovana, descritto in catasto alla sez. L, particelle nn. 238 e 134, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Biondi Lucia	»	4	»	»	8 18
97	Id.	Id.	Orto posto in Sovana, distinto in catasto alla sezione L, particella numero 57, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scopetoni Maria Antonia	»	7	42	»	18 34
98	Id.	Id.	Terreno posto presso Sorano, descritto in catasto alla sezione L, particella n. 207, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pacini Gaetano	»	8	66	»	4 57
99	Id.	Id.	Terreno situato in luogo detto Casa Marcelli, descritto in catasto alla sezione 1ª, particella n. 30, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cesarini Luigi . . .	1	09	02	»	32 17
100	Id.	Id.	Terreno situato presso Sorano, descritto in catasto alla sezione C, particella n. 602, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Dominici Anna Rosa	»	2	99	»	3 62
101	Id.	Giglio (Isola)	Fondo rustico al Baraccone, descritto in catasto alla sezione D, particelle numeri 117 e 118, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Baffigi Filomena . . .	»	20	73	»	19 67
102	Id.	Id.	Fondo rustico, riportato in catasto alla sezione B, particella n. 992, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Miliani Domenico	»	3	27	»	7 74
103	Id.	Sorano	Fabbricato posto in San Martino, alla piazza della Chiesa, distinto in mappa all'art. 682, sezione N, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vichi Elia	»	»	»	»	13 54
104	Id.	Pitigliano	Fabbricato posto al vicolo della Riforma, descritto in catasto alla sezione A, particella n. 883 in parte, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Orazi Francesco.	»	»	»	»	22 67

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servir di base pella vendita
105	Grosseto	Sorano	Terreno con grotta annessa, in contrada Le Grotte San Valentino, descritto in catasto alla sezione D, particelle numeri 210 e 207, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da De Felici Domenico	»	17	03	»	1 52
106	Id.	Id.	Terreno situato in Sovana, descritto in catasto alla sezione L, particella n. 269, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Formiconi Caterina.	»	12	88	»	52 09
107	Id.	Giglio (Isola)	Fondo rustico, descritto in catasto alla sez. K, n. 1627, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Modesti Francesco	»	2	63	»	5 80
108	Id.	Sorano	Terreno posto in contrada Filetto e Fiorito, descritto in catasto alla sez. H, particella n. 590, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Conviti Felice	»	7	97	»	11 19
109	Id.	Campagnatico	Fondi rustici descritti in catasto alla sez. R coi numeri particellari 25|15, 206|179, 208|181, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giorni Antonio . . . . (Da vendersi a Leonardo Arrighi).	»	52	17	»	16 83
110	Id.	Pitigliano	Terreno situato fra la via dello Scopetone e Botro di Valle Bisogna, descritto in catasto alla sez. E, particella n. 326, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Franci Antonio ed altri . . . . (Da vendersi a Franci Felice).	»	5	15	»	12 »
111	Id.	Sorano	Terreno situato in San Valentino, luogo detto Casotto, descritto in catasto alla sez. D, particelle nn. 280 e 301, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vittori Stefano	1	17	84	»	59 29
112	Macerata	Civitanova	Porzione di casa al vicolo della Serpe, civico num. 19 (256 e 613 sub. 3 di mappa), pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Burzaglia Caterina	»	»	»	»	100 »
113	Palermo	Parco	Fondo rustico in contrada Pizzaria, riportato in catasto all'art. 443 di detto comune, sez. H, coi nn. 873 e 874, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Ciulla Giorgio	»	31	43	»	68 70
114	Id.	Monreale	Fondo urbano, riportato in catasto di detto comune all'art. 3006, sez. Z, n. 1494, ed in mappa al n. 1312, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giordano Giuseppe	»	»	35	»	49 60
115	Id.	Id.	Fondo rustico sito nella contrada Valle di Malva, descritto in catasto all'art. 5976, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Raccuglia Andrea	»	69	78	»	64 87
116	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Cristo, descritto in catasto all'art. 2476, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Fontana Filippo.	»	48	90	»	42 24
117	Id.	Id.	Piccolo fondo urbano, sito nella via Arco San Martino, riportato in catasto all'art. 476, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Davi Giov. Battista	»	»	»	»	174 90
118	Id.	Id.	Fondo urbano in contrada Fontanazza, descritto in catasto all'articolo 764, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Ferrara Girolamo	»	»	»	»	128 40
119	Id.	Id.	Piccolo giardino, sito nella salita San Vincenzo, descritto in catasto allo articolo 5752, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Polizzi Giovanni	»	1	75	»	30 49
120	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Suvarelli, descritto in catasto all'articolo 8383, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Sposito Salvatore.	»	13	97	»	30 90
121	Id.	Id.	Fondo urbano posto alla salita Lombardo, n. 6, descritto in catasto all'articolo 311, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Cassarà Giovanni.	»	»	»	»	102 50

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
122	Palermo	Monreale	Fondo rustico in contrada Cristo, descritto in catasto all'art. 5234, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Palazzo Giacomo	1	53	49	»	121 74
123	Id.	Misilmeri	Fondo rustico in contrada Scalia, descritto in catasto all'art. 5426, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Longo Grazia . . . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	78	58	»	95 49
124	Id.	Partinico	Fondo rustico con casa rurale, descritto in catasto all'articolo 8548, già 10862, in sez. P, coi nn. 1513, 1514, 1515, 1516 e 1527, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Terranova Gioacchino	1	83	41	»	148 44
125	Id.	Pollina	Fondi rustici, riportati in catasto all'art. 1531, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Caponetti sacerdote Filippo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	4	08	46	»	459 87
126	Id.	Id.	Fondi rustici ed urbani, descritti in catasto all'articolo n. 1577 (terreni), ed al n. 389 (fabbricati), pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mussotto Giuseppe. (Da retrocedersi all'espropriato).	»	59	71	»	138 14
127	Id.	Monreale	Casa rurale in contrada Miccini, descritta in catasto all'articolo 5088, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lo Nigro Giuseppe ed altri.	»	»	87	»	42 06
128	Id.	S. Giuseppe Jato	Casa terrana in contrada Stabile, n. 49, descritta in catasto all'articolo 210, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da De Agostino Francesco. . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	40 10
129	Id.	Misilmeri	Fondi rustici in contrada D. Cola e Catena, descritti in catasto allo art. 3561, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vitrano Rosario . . . . (Da retrocedersi agli eredi dell'espropriato).	1	20	»	»	74 84
130	Id.	Parco	Fondo rustico in contrada Pizzaria, descritto in catasto alla sezione H, n. 887, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Riolo Giuseppe . . . . (Da vendersi a Renda Sebastiano).	»	24	45	»	41 05
131	Id.	Altavilla Milicia	Fondo rustico descritto in catasto alla sez. C, col n. 1186 e alla sezione D coi nn. 126, 128 a 130, art. 2795, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scaletta Salvatore	»	44	»	»	144 58
132	Id.	Misilmeri	Stanza terrena in borgata Portella di Mare, descritta in catasto allo art. 1021, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Napoli Andrea. . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	53 92
133	Id.	Palermo	Piccolo fondo urbano posto al vicolo Cortiletti, n. 3, descritto in catasto allo art. 2602, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Stefano Giov. Battista . .	»	»	»	»	117 73
134	Id.	Id.	Due quartini posti in detta città alla via Guascone, n. 18, descritti in catasto all'articolo 1871, pervenuti al Demanio in forza dello articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Lafina Rosario. . . (Da vendersi a Niccolini Pietro ed altri, aventi causa collo espropriato).	»	»	»	»	576 89
135	Id.	Monreale	Fondo rustico in contrada Cristo, descritto in catasto all'articolo 987, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Busi Niccolò	»	85	39	»	81 60
136	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Mogarda, descritto in catasto all'articolo 5083, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lo Nigro eredi di Gaspare	»	20	95	»	39 05

N° d'ordine	SITUAZIONE Provincia	SITUAZIONE Comune	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	Superficie in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servir di base pella vendita
137	Palermo	Parco	Fondo rustico in contrada Sbanduto, descritto in catasto all'articolo 479, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Criscione Stefano	»	17	46	»	68 30
138	Id.	Pollina	Fondi rustici in contrada San Giuliano, descritti in catasto all'articolo 628, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Forti Gabriele . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	1	75	33	»	224 51
139	Id.	Palermo	Fondi urbani posti al vicolo Santa Chiara, n. 164, e Corso Pietro Pisani, n. 142, descritti in catasto allo articolo 1422, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Natoli Diego . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	2,470 78
140	Id.	Pollina	Fondo urbano posto in via Finale, ai nn. 18 e 19, descritto in catasto all'articolo 403, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Piraino Michelangelo . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	171 37
141	Id.	Id.	Fondi rustici posti in contrada Chiarfa, descritti in catasto all'art. 741, sez. B, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Giambelluca Santi . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	1	44	59	»	84 67
142	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Carrara, descritto in catasto all'art. 6912, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mazzola eredi fu Agostino . . . . (Da vendersi a Spallino Vincenza, vedova Mazzola, tutrice dei figli minori).	»	86	09	»	121 19
143	Id.	Bagheria	Casa posta in via Bajardi, ai nn. 24 e 26, descritta in catasto all'articolo 850, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Maniscalco Francesco . . . . (Da vendersi a Castronovo not. Angelo).	»	»	»	»	90 14
144	Id.	Torretta	Fondi rustici in contrada S. Nicolò e Luogo Grande, descritti in catasto all'art. 1832, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Gambino Cristina . . . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	73	33	05	17 33
145	Id.	Monreale	Fondo rustico in contrada Monte Caputo, descritto in catasto all'articolo 13261, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Latino Francesco	1	11	59	»	279 06
146	Id.	Pollina	Fondo rustico in contrada Montenere, descritto in catasto allo articolo 1421, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Failla Caterina . . . . (Da retrocedersi alla espropriata).	3	46	13	»	345 60
147	Id.	Misilmeri	Fondo rustico in contrada Montagna Grande, descritto in catasto all'articolo 5178, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lo Monaco Paolino . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	99	89	»	49 49
148	Id.	Id.	Casa in contrada Spinola, descritta in catasto allo articolo 739, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Lo Dico Salvatore . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	63 50
149	Id.	Id.	Fabbricato situato in via S. Martino, civ. n. 6, descritto in catasto allo art. 1531, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Traina Giovanni ed altri . . . . . . (Da retrocedersi agli espropriati).	»	»	»	»	53 32

N° d'ordine	SITUAZIONE PROVINCIA	SITUAZIONE COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica Ettari	Are	Cent.	Mill	PREZZO che deve servir di base pella vendita
150	Palermo	Solanto	Fondo rustico in contrada Accia, descritto in catasto all'art. 344, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Scordato Antonino. (Da vendersi a Scordato Giuseppe).	»	»	»	»	28 68
151	Perugia	Foligno	Tre appezzamenti di terreno con casa colonica, descritti in catasto al n. di mappa Rasiglia 481, 496|2309, 592, 599|2306, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Stella Giovanni. (Da vendersi a Stella Giovanni).	»	64	69	»	90 75
152	Id.	Cascia	Fondo urbano distinto in mappa di Colforalla al n. 703, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Coloci Giovanni (Da vendersi a Paolo Petrangeli).	»	»	»	»	30 »
153	Id.	Monteleone	Fondo urbano, descritto in catasto al numero di mappa 161 parte, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Peroni Pietro. (Da vendersi a Bevilacqua Crespino).	»	»	»	»	50 »
154	Pisa	Pontedera	Appezzamento di terreno situato nel popolo di Fornacetto, descritto in catasto alla sezione H, particella n. 395, espropriato per la costruzione del fosso della Rotina, è rimasto esuberante ai lavori stessi. (Da vendersi a Lucrezia Masoni).	»	»	70	»	17 50
155	Id.	Id.	Appezzamento di terreno situato nel popolo di Fornacetto, descritto in catasto di detto comune alla sez. H, particella n. 375, espropriato per la costruzione del fosso della Rotina, e rimasto esuberante ai lavori stessi (Da vendersi a Lucrezia Masoni).	»	05	73	»	143 25
156	Reggio Calabria	Gerace	Casa posta in sezione Santa Caterina, civico n. 27, descritta al numero di mappa 574, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Napoli Giuseppe. (Da retrocedersi alla signora Fratia Filomena, moglie ed erede dell'espropriato Giuseppe Napoli).	»	»	»	»	40 03
157	Id.	Id.	Casa di abitazione posta in parrocchia di San Giovanni Battista, descritta in catasto all'art. 559, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Lucisano Giacomino	»	»	»	»	42 15
158	Roma	Terracina	Casa posta in via Santi Quattro, al civico n. 11, distinta in mappa XI, n. 1147|3, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Di Leo Luigi	»	»	»	»	80 »
159	Id.	Ferentino	Porzione di casa posta in via Ponziana, distinta in mappa sezione Città col num. 1004, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zaccardi Margherita. (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	115 »
160	Id.	Segni	Casa situata in piazza Cavour, distinta in mappa alla sez. I col numero 67 1|2, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Mazzocchi Domenica (Da retrocedersi all'espropriata).	»	»	»	»	23 »
161	Id.	Ferentino	Porzione di casa al vicolo Filopeloso, distinta in mappa alla sez. I col n. 798|3, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da De Santis Simone	»	»	»	»	32 »
162	Id.	Terracina	Fondo rustico in contrada Facciata di Campolungo, distinto in mappa alla sez. IX, n. 1129, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Evangelisti Speranza (Da vendersi al cav. Sarti Gioacchino).	»	48	50	»	61 »

N° d'ordine	SITUAZIONE — PROVINCIA	SITUAZIONE — COMUNE	QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica — Ettari	Are	Cent.	Mill.	PREZZO che deve servir di base pella vendita
163	Roma	Terracina	Casa posta al vicolo della Palma, n. 29, descritta nella mappa sezione XI col n. 1312 sub. 5, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Palmacci Benedetto . . . . (Da retrocedersi all'espropriato).	»	»	»	»	23 86
164	Id.	Saracinesco	Fondo rustico, vocabolo Roscetta, distinto in mappa alla sez. II col n. 628, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Longoneri Pasquale	»	12	20	»	37 »
165	Id.	Ferentino	Fondi rustici, vocaboli Falsi Piani e Ara Mattonata, distinti in mappa alla sez. II, n. 894, ed in sez. III al n. 507, pervenuti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da De Paolis Foglietta ed altri	1	75	50	»	126 »
166	Trapani	Castelvetrano	Stanza terrana in contrada Grottino, riportata in catasto all'art. 2162, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pellegrino Giovanni	»	»	»	»	38 02
167	Id.	Marsala	Fabbricato sito nel quartiere San Matteo, cortile Milazzutto, descritto in catasto all'art. 1143|683, pervenuto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da De Girolamo Vito. . . .	»	»	»	»	207 06
168	Id.	Castelvetrano	Due stanze terrane in contrada Casenuove, descritte in catasto all'articolo 720, pervenute al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Monaco Carmelo	»	»	»	»	57 35
169	Id.	Id.	Fondo rustico in contrada Canalotto, descritto in catasto all'art. 14005, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Leggio Niccolò	»	21	15	»	29 46
170	Treviso	Gajarine	Casa con orto posti in detto comune, descritti in catasto ai numeri di mappa di Francenigo 1098 e 1099, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Vazzola Luigia . . (Da retrocedersi all'espropriata).	»	02	70	»	92 21
171	Id.	Sarmede	Fondi rustici descritti in catasto ai nn. di mappa 1204-A e 1478-A, pervenuti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da De Martin Antonio.	»	91	30	»	39 28
172	Id.	Vittorio	Ritagli stradali abbandonati ed altri appezzamenti di terreno, descritti in mappa di Longhere ai numeri 3366-B e 3383, provenienti dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato . . . . (Da vendersi a Straulino Ferdinando).	»	10	30	»	45 »
173	Venezia	Burano	Area di casa abbandonata, distinta in catasto al num. di mappa 976, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tesser Antonio	»	»	20	»	10 »
174	Id.	Id.	Luogo terreno, distinto in catasto al numero di mappa 78, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Costantini Liberale.	»	»	20	»	200 »
175	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 453, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Pavan Maria	»	»	70	»	35 »
176	Id.	Id.	Appezzamento di terreno, distinto in catasto al num. di mappa 1431, pervenuto al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Dinon Giovanni	»	2	50	»	50 »
177	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 1120, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Zane Irene	»	»	20	»	10 »
178	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 464, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rosso Anna.	»	»	30	»	15 »
179	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 472, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Rossi Biagio.	»	»	80	»	40 »

N° d'ordine	SITUAZIONE		QUALITÀ, DENOMINAZIONE, CONFINI, NUMERI DI MAPPA E PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI	SUPERFICIE in misura metrica				PREZZO che deve servir di base pella vendita
	PROVINCIA	COMUNE		Ettari	Are	Cent.	Mill.	
180	Venezia	Burano	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 775, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Seno Maria	»	»	20	»	10 »
181	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 450, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Vidal Lorenzo	»	»	20	»	10 »
182	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 334, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Toselli Luigia	»	»	40	»	20 »
183	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 1315, pervenuta al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871 da Tagliapietra Domenico	»	»	20	»	10 »
184	Id.	Id.	Area di casa demolita, distinta in catasto al numero di mappa 478, pervenuta al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871 da Minarelli Giovanna	»	»	30	»	15 »
			TOTALE L.	. . . . .				20,514 58

Roma, addì 6 dicembre 1883.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro del Tesoro
A. MAGLIANI.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le due deliberazioni in data 17 gennaio e 27 febbraio 1882 del Consiglio provinciale di Napoli, in cui venne approvato il nuovo capitolato per la manutenzione delle strade provinciali di detta provincia;

Visto il detto capitolato;

Visto il regolamento stradale della provincia, approvato con R. decreto 27 agosto 1871;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 6 ottobre 1882, col quale vennero proposte talune modificazioni al capitolato medesimo;

Visti i due voti del Consiglio di Stato in data 2 dicembre 1882 e 14 giugno 1883, con cui quel Consesso fu di parere che potesse il ripetuto capitolato approvarsi, quando in esso fossero introdotti gli emendamenti nei voti medesimi proposti;

Vista la deliberazione d'urgenza in data 17 agosto 1883 della Deputazione provinciale di Napoli, in cui fu stabilito di accettare le dette modificazioni, e di invitare gli assuntori di opere stradali ad accettarle prima della stipula dei rispettivi contratti;

Visto l'articolo 24 della legge 20. marzo 1865, allegato *F*;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. È approvato il nuovo capitolato d'appalto per la manutenzione delle strade provinciali della provincia di Napoli, deliberato da quel Consiglio provinciale nelle adunanze 17 gennaio e 27 febbraio 1882, colle modificazioni proposte dal Consiglio di Stato nel suo voto 14 giugno 1883.

Art. 2. Il capitolato medesimo, visto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato predetto ed unito al presente decreto, verrà sostituito all'allegato *B*, annesso al regolamento stradale della provincia, già approvato col R. decreto 27 agosto 1871.

Lo stesso Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato presso la Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1884.

UMBERTO.

GENALA.

CAPITOLATO *pel mantenimento delle strade provinciali di Napoli.*

Art. 1. — *Oggetto e durata dello appalto.*

L'oggetto di un appalto di mantenimento di strada è quello di conservarla in tutti i tempi a comodissimo passaggio e nel perfetto stato di consegna, e così restituirla

(Continua)

RAFFAELE TUMINO, *Gerente*. — ROMA, Tip. della GAZZETTA UFFICIALE.

al termine del periodo convenuto. Per conseguire questo fine, l'appaltatore deve non solo custodire tutte le parti della strada che gli sono consegnate, ma deve fornire tutto quel materiale, ed eseguire tutti quei lavori che sono necessari per supplire tanto al consumo ordinario prodotto dal transito, quanto all'altro cagionato dalle meteore o da altra causa qualunque. Le obbligazioni che emergono da questi doveri qui sopra accennati saranno meglio distinte negli articoli seguenti.

Il periodo degli appalti del mantenimento non sarà mai maggiore di sei anni, nè minore di quattro, decorrenti dal giorno in cui verrà eseguita la consegna. Quante volte però questo atto, a causa della lunghezza della strada, non potrà eseguirsi in un giorno solo, il principio del periodo convenuto verrà fissato dal giorno medio tra il primo e l'ultimo di quelli nei quali si sarà eseguita la consegna.

Art. 2. — *Indicazione dei lavori di mantenimento.*

I lavori di mantenimento comprendono:

1. La fornitura, il trasporto ed impiego dei materiali necessari per la conservazione del piano stradale carreggiabile, tanto nei tronchi inghiaiati quanto in quelli coperti di basolati e di selciati;

2. I lavori di terra consistenti nella manutenzione delle banchine, dei cigli della strada, nella conservazione delle scarpe, dei rilevati, nello espurgo dei fossi laterali, delle chiaviche e ponticelli della strada, nella remozione delle frane e nello sgombramento del fango e della polvere;

3. La conservazione delle opere di muramento, di pietre da taglio che corredano le strade, e di tutte quelle particolari opere che esistono sulle stesse;

4. La conservazione ed il rimpiazzo delle piantagioni che ornano la strada.

Art. 3. — *Condizioni di ammissibilità all'asta.*

Per essere ammessi a far partito all'asta dovranno i concorrenti presentare un certificato d'idoneità, di data non anteriore a sei mesi, e spedito da un ispettore, da un ingegnere capo del Genio civile o militare, o dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale di Napoli.

Questo certificato deve indicare le opere eseguite o i mantenimenti lodevolmente condotti.

Sarà obbligo di ciascun concorrente di depositare, presso l'ufficio ove si terranno gli incanti, una somma uguale al quarto dell'estaglio annuo di mantenimento, in numerario od in biglietti di Banca, come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta.

Tali somme saranno restituite dopo terminati gli incanti, ad eccezione di quella del deliberatario, che rimarrà presso la Deputazione provinciale sino a che sarà stipulato il contratto e data la cauzione definitiva.

Oltre il certificato d'idoneità, colui che intende di far partito all'asta dovrà presentare un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente all'asta.

Art. 4. — *Modo di appalto e ribasso d'asta.*

Gli incanti avranno luogo nel modo indicato nell'avviso d'asta, sotto la osservanza delle relative disposizioni comprese nel regolamento approvato pel servizio delle opere pubbliche nella provincia di Napoli.

Le offerte dovranno essere formulate in base di un tanto per cento di ribasso sull'ammontare dell'appalto.

Art. 5. — *Cauzione definitiva.*

Entro giorni quindici dalla data dell'aggiudicazione definitiva avrà luogo la stipulazione del contratto di appalto, nel quale il deliberatario dovrà prestare una cauzione definitiva equivalente ad un'annata di estaglio, come è fissato nell'apertura degl'incanti, senza che possa venir minorata per ribasso ottenuto all'asta.

La detta cauzione potrà essere in numerario, o in biglietti di Banca, o in cedole del Debito Pubblico al latore, valutate a corso effettivo di Borsa dell'ultimo listino.

Qualora, entro il termine fissato per la stipulazione del contratto, il deliberatario non prestasse la cauzione; o qualora per causa qualunque da esso dipendente, la stipulazione non potesse aver luogo nel giorno prestabilito, egli perderà la somma già depositata per sicurezza dell'asta, e la Deputazione provinciale sarà in facoltà di procedere ad un nuovo incanto.

Art. 6. — *Documenti annessi al contratto.*

Faranno parte integrante del contratto la descrizione sommaria della strada inserita nel processo verbale di consegna ed il presente capitolato.

Art. 7. — *Spesa di asta e di contratto.*

Tutte le spese relative all'asta, alla stipulazione del contratto, al bollo, e quelle infine occorrenti per le copie del contratto stesso, e dei documenti di progetto che ne fanno parte integrante, dei certificati, degli scandagli, delle misure relative a lavori straordinari, saranno a carico dell'imprenditore. Le spese per la consegnazione e riconsegna della strada saranno metà a carico dell'appaltatore consegnante e metà del consegnatario.

Art. 8. — *Inammissibilità di più aggiudicatari.*

Qualunque sia il numero dei soci nell'impresa del presente appalto, all'atto dell'aggiudicazione, essi dovranno eleggere un unico rappresentante, che sarà lo aggiudicatario dello appalto, il quale sarà il solo riconosciuto dalla Deputazione provinciale.

Art. 9. — *Elezione di domicilio dell'appaltatore.*

L'appaltatore deve eleggere domicilio in Napoli, e tutte le notificazioni, intimazioni ed assegnazioni di termini relative all'esecuzione del contratto, sia che partano dall'Amministrazione, sia dall'ingegnere capo, potranno essere fatte nel domicilio eletto, ritenendosi come fatte alla istessa persona, per tutti gli effetti di ragione.

Per la celerità del servizio, gli ordinativi, le citazioni amministrative saranno spedite all'appaltatore dall'ingegnere capo, o anche dagli ingegneri di sezione direttamente, e l'appaltatore sarà obbligato di firmarne la copia.

L'appaltatore è inoltre tenuto a condurre personalmente le opere di manutenzione, o per mezzo di un suo rappresentante idoneo ed accetto all'ufficio tecnico. In ogni caso sarà sempre egli responsabile verso la provincia ed i terzi del fatto dei suoi dipendenti.

Art. 10 — *Divieto di subappalto e di cessione.*

È rigorosamente vietato qualunque subappalto sotto pena della immediata rescissione del contratto e della perdita della cauzione. È parimenti vietata qualsiasi cessione o procura, le quali non saranno riconosciute, anzi l'ultima sarà considerata come subappalto, a meno che non sieno state prima consentite dalla Deputazione provinciale.

Art. 11. — *Consegna e riconsegna delle strade.*

La consegnazione della strada deve aver luogo nella prima stagione opportuna dopo la stipulazione del contratto e l'approvazione di esso da parte della Deputazione provinciale.

Le stagioni opportune per la consegna sono i mesi di aprile e maggio, e dal 15 settembre al 15 novembre, salvi i casi eccezionali di consegna straordinaria a facoltà della Deputazione provinciale.

La consegna della strada concernendo direttamente gli interessi dell'antico e del nuovo appaltatore, l'ingegnere che presiederà a tale atto deve considerarsi rispetto agli appaltatori come perito, cui compete il definire e calcolare i difetti e le mancanze. Rispetto poi all'Amministrazione, l'ingegnere medesimo deve riputarsi come fiscale destinato ad invigilare nello interesse della stessa Amministrazione.

Siccome gl'interessati difficilmente sogliono convenire intorno alla descrizione dello stato della strada provinciale, promuovendo spesso quistioni di altercazioni, così nello in-

cominciamento della consegna della strada l'antico e nuovo appaltatore saranno obbligati di eleggere di comune accordo ed a spese comuni un arbitro inappellabile, che deciderà ogni quistione. Nel caso che gli appaltatori non convenissero sulla scelta dell'arbitro, sarà questo nominato dal presidente della Deputazione, sulla richiesta che ne farà l'ingegnere capo.

Art. 12. — *Processo verbale di consegna e riconsegna.*

Col precedente verbale di consegna alla mano, ed avendo presente la precedente liquidazione, l'ingegnere, assistito dagli appaltatori e dall'arbitro, procederà alla verifica di tutte le diverse parti della strada. Tale verifica, che verrà scritta in carta bollata e firmata alla fine di ciascun giorno in ogni foglio dall'appaltatore consegnante, dal consegnatario, dall'arbitro e dall'ingegnere, costituisce il processo verbale di consegna e riconsegna.

Laddove nel giorno stabilito per la consegna o nei susseguenti per la continuazione gli appaltatori non si presentino o non si facciano rappresentare legalmente, l'ingegnere capo avrà la facoltà di domandare al prefetto della provincia la destinazione di un perito che di ufficio rappresenti in tutti gli atti l'appaltatore manchevole, ed a suo carico sarà la ricompensa da darsi a tale perito, definibile dall'ingegnere capo.

Relativamente al capostrada o carreggiata che costituisce l'oggetto più importante, si faranno delle sezioni trasversali equidistanti tra loro, la prima delle quali sarà fissata dall'ingegnere capo. Per determinare la spessezza compensata dell'inghiaiata, e paragonarla a quella di norma, si misureranno cinque altezze, una nel mezzo, due a quattro decimetri rispettivamente distanti dalla estremità, e due altre nei punti medii tra l'asse ed i suoi due contorni; la quale cosa si otterrà aprendo diligentemente il capostrada per traverso in tutta la sua larghezza per cinque decimetri di ampiezza.

L'arbitro farà pulire bene dal fango e dalla polvere il sito dove si deve fare il saggio e misurerà le altezze in presenza dell'ingegnere, il quale poi, segnando nel verbale le sezioni, vi apporrà le corrispondenti altezze.

Nello stesso verbale si descriverà lo stato dei fossi, dei passeggiatoi, delle banchine, delle fabbriche e delle altre opere, e si annoteranno i difetti e le mancanze con le corrispondenti dimensioni. Le sezioni segnate nel verbale si completeranno disegnando e misurando la sagoma del capostrada, la larghezza dei passeggiatoi e la loro inclinazione trasversale, la lunghezza e la profondità dei fossi, le dimensioni dei cordoni, delle banchine, delle cunette, dei parapetti, insomma di tutte quelle parti della strada che vengono intersegate dal piano della sezione.

Se nel descriversi il capostrada si incontrassero irregolarità o alterazioni non riferite nel precedente verbale di consegna si faranno, nei siti corrispondenti ed in quelli prossimi, delle sezioni per determinarne la estensione e descriverne i particolari.

I saggi col crivello per determinare la qualità del brecciame, si eseguiranno isolando una parte del capostrada fino alla forma di terra o fino al piano dell'ossatura se si tratta di nuova costruzione, oppure per l'altezza di 0 076, se di strade vecchie, e misurando esattamente il solido isolato; indi si vaglierà la massa dopo averla misurata in recipienti metrici col crivello a luci quadrato di lato $0^m,0053$, e si separerà così il detrito dal brecciame puro che resterà sulle luci del crivello.

Si avrà cura di notare nel verbale le dimensioni del masso consolidato isolato, il volume della massa sciolta, il volume del brecciame puro rimasto sulle luci del crivello, e se si vuole anche il volume del detrito.

Il coefficiente di depurazione si troverà paragonando il volume del brecciame puro al volume del masso consolidato, essendo il rapporto normale di essi quello di 1,081, giusta la circolare della Direzione generale dei ponti e strade di Napoli del 1° aprile 1837, la quale s'intende aver pieno vigore.

L'ingegnere se scorgerà che il masso isolato del capostrada non si è potuto tagliare in forma regolare, e che la sua misura può indurre in rilevanti errori, è facoltato a ritenere, per maggior esattezza del volume del masso consolidato, i due terzi di quello della massa sciolta misurata in recipienti cubici anche quando le due misure del volume stesso differissero fra loro.

Se a causa del cattivo tempo o per la speditezza della operazione si stimasse non potere o non convenire eseguire la crivellazione sul luogo, il materiale sarà chiuso e suggellato in sacchi ben condizionati ed assicurati in un compreso, di cui la chiave si conserverà dall'ingegnere fino alla verifica dei suggelli e all'apertura dei sacchi.

Siccome gli appaltatori sogliono impiegare brecciame di eccedente dimensione affinchè la misura del brecciame riesca più vantaggiosa ad essi all'epoca della consegna, ad evitare tali frodi si stabilisce che prima di misurarsi il brecciame puro rimasto sulle luci del crivello abbiano a sminuzzarsi col martello tutte le pietre di eccedenti dimensioni fino a che non resti alcun pezzo che non possa passare per l'anello metrico.

Terminato il lavoro della giornata, i due appaltatori e l'arbitro, insieme con l'ingegnere, firmeranno quella parte della consegna eseguita che si troverà trascritta nel verbale. Questi elementi di fatto così stabiliti formeranno stato e non potranno essere impugnati.

Quante volte nello eseguirsi la consegna l'ingegnere sospettasse che gli appaltatori siensi messi d'accordo affinchè le mancanze ed i difetti della strada comparissero di un valore maggiore, ed altri invece comparissero minori di quelli realmente esistenti, o si accorgesse che l'arbitro non adempie al proprio ufficio con la debita imparzialità, cosicchè ne risulti danno per gli interessi dell'Amministrazione, rimane nella facoltà dello ingegnere di fare sospendere la consegna e farne rapporto all'ingegnere capo, il quale, prendendo le debite autorizzazioni della Deputazione, provvederà in modo da impedire tali frodi.

Potrà anche ordinarsi dall'Amministrazione la nomina di un novello arbitro, la quale, non effettuata dagli appaltatori al tempo da essa indicato, potrà farsi di uffizio dal presidente della Deputazione.

In riguardo a quegli ammannimenti di brecciame, che per obbligo debbono trovarsi sulla strada pel giornaliero mantenimento, come appresso verrà detto, l'appaltatore consegnatario dovrà prendersene la consegna da quello consegnante. Il prezzo del brecciame verrà determinato dall'arbitro, esaminando le cave dalle quali si è estratto, la purezza e grossezza dello stesso, e la lunghezza dei trasporti. Di tale prezzo si terrà conto nella relativa liquidazione a favore dell'appaltatore consegnante. Qualora in siffatta determinazione l'arbitro crederà doversi allontanare dal prezzo nascente dalla tariffa, sarà obbligato di giustificare il prezzo da lui adottato perchè delle ragioni esposte si tenga il debito conto dall'ispettore e dalla Deputazione nell'approvazione della definitiva liquidazione.

Se nella liquidazione si troveranno mancanze imputabili al vecchio appaltatore, queste saranno sempre rimesse dal nuovo appaltatore sugli averi del vecchio, salvo qualche caso straordinario in cui si credesse diversamente dall'Amministrazione. A tale oggetto l'ingegnere incaricato sugli elementi stabiliti nel verbale di consegna ne farà il calcolo e la valutazione, serbando il metodo e le forme stabilite nelle circolari della cessata Direzione di ponti e strade di Napoli del 24 febbraio 1830 e del 1° aprile 1837.

L'ispettore, esaminando i rilievi dell'antico e del nuovo appaltatore, e tenendo conto del parere dell'ingegnere capo, stabilirà la definitiva liquidazione, la quale poi dovrà sottoporsi all'approvazione della Deputazione.

A tale definitiva liquidazione il vecchio ed il nuovo appaltatore sono obbligati di stare come a giudizio di arbitro inappellabile.

Perchè si abbia una norma fissa, resta dichiarato che la liquidazione delle mancanze sarà valutata ai prezzi così dell'antico come del nuovo appalto. L'appaltatore consegnante dovrà pagare all'Amministrazione l'importo che risulterà maggiore. L'appaltatore consegnatario che rimetterà le mancanze sarà pagato dall'Amministrazione ai prezzi del proprio appalto.

L'ingegnere avrà cura di presentare fra un mese dalla seguita consegna una liquidazione sommaria, a tenore della quale saranno disposte al novello appaltatore le remissioni delle principali mancanze sugli averi dello antico appaltatore. Nel termine di sei mesi presenterà la liquidazione definitiva di cui avanti è parola.

La descrizione di tutte le parti della strada porta seco il parallelo dello stato rinvenuto con quello di norma, sicchè se s'incontrassero difetti o mancanze, se ne noterà il valore per la debita restaurazione, in guisa che alla fine di ogni tronco si conosca dalle parti interessate quali lavori bisognano eseguirsi per conseguire lo stato ottimo e normale della strada.

E tutte queste remissioni saranno fatte dal novello appaltatore nel modo stesso che si è detto pel capostrada prelevandosi la spesa dagli averi dello appaltatore consegnante.

Laonde con tale procedimento l'appaltatore novello rimarrà responsabile di mantenere sempre la strada nello stato normale, e secondo quel miglioramento che potrà rinvenirsi nella fine del precedente appalto, per indi riconsegnarla a preciso rigore della descrizione sommaria di norma, ed egualmente migliorata alla fine del periodo del suo appalto.

Art. 13. — *Restituzione della cauzione.*

Quando l'appaltatore cessante abbia lasciato la strada in perfetto stato di manutenzione, o quando in caso contrario egli abbia soddisfatto a quanto è prescritto con l'articolo precedente, dietro speciale certificato dell'ingegnere capo, la Deputazione provinciale dichiarerà sciolto il vincolo fra l'Amministrazione e l'appaltatore, ed ordinerà la restituzione della cauzione.

Art. 14. — *Obblighi generali dell'appaltatore.*

Il capostrada o carreggiata, costituendo la parte principale della strada, dev'essere mantenuto colla massima cura, affinchè in tutte le stagioni dell'anno il traffico non vi sperimenti incomodo nè ritardo. A tale oggetto la sua superficie dev'essere perfettamente spianata e configurata secondo la sua regolare forma, in modo che le ruote vi si dispieghino sdrucciolando, e non già saltellando e le acque piovane abbiano un facile scolo nei fossi senza rimanere stagnanti in alcun sito della strada.

Le rotaie, le buche o le parti concave, le prominenze, le grosse pietre sporgenti, il fango nel tempo di pioggia e la polvere in tempo di asciutto, si debbono riguardare come gravi contravvenzioni agli obblighi dell'appaltatore.

Egli quindi baderà:

1. Che il brecciame sia di buona qualità delle cave prescritte e perfettamente espurgato della parte terrosa o di ogni altra materia estranea;

2. Che sia ridotto alle dimensioni da passare per l'anello del diametro di millimetri 45 per le generali coperture, e di millimetri 40 per i piccoli risarcimenti giornalieri;

3. Che la spessezza ossia altezza del masso del capostrada sia sempre quella consegnata per tutta la sua lunghezza, senz'ammettersi compensazione tra l'eccesso della spessezza di un tratto, col difetto di un altro; ma sarà tollerata una tale compensazione per tratti di lunghezza non maggiore di metri 500;

4. Nei mesi di ottobre e novembre sarà obbligato di eseguire una covertura generale proporzionata al bisogno della strada, e nei mesi di marzo e di aprile un risarcimento generale per quindi provvedere, con i piccoli risarcimenti da eseguirsi, con brecciame della grossezza di millimetri 40 al giornaliero consumo del capostrada, a fine di conservare sempre la strada a comodo passaggio ed in perfetto stato di conseguazione;

5. Per non rendere incomodo il pubblico passaggio, la copertura generale si farà per tronchi alternati e per discrete lunghezze da prescriversi dall'ingegnere capo;

6. Sarà pertanto l'appaltatore obbligato di approntare nella fine di settembre la quantità del brecciame bisognevole alle coperture generali, e nel mese di marzo quello per i risarcimenti generali da eseguirsi in aprile.

In ogni tempo poi vi sarà sulla strada un prescritto numero di cumuli di brecciame, i quali verranno rimpiazzati a misura che se ne farà consumo;

7. I depositi di brecciame non debbono mai ingombrare la carreggiata, ma debbono essere fatti di figura prismatica di un metro di volume, e debbono essere situati lungo un solo passeggiatoio presso il margine dei fossi di scolo.

Il brecciame poi per le coperture generali sarà depositato nelle piazzette che sono a corredo della strada, o sopra un solo passeggiatoio, come avanti si è detto, allorchè trattasi di strade prive di piazzette;

8. Non si procederà alla formazione della copertura e risarcimenti generali, se prima l'ingegnere incaricato non abbia verificato che il brecciame sia della qualità prescritta, e che sia tolto il fango e la polvere esistente sul capostrada da covrirsi o risarcire. Per quest'ultima parte l'appaltatore è obbligato ad osservare le prescrizioni dell'ingegnere ed alterarne i tronchi per dare luogo alle debite verifiche.

La mancanza a quest'obbligo dà dritto alla Deputazione provinciale di fare scomporre il capostrada ed emendare i difetti a spese dell'appaltatore;

9. Dopo che l'appaltatore avrà eseguito la copertura o i risarcimenti, l'ingegnere incaricato ha l'obbligo di verificare che non siensi eccedute le dimensioni prescritte per la grossezza del brecciame, e che non si trova mescolata terra o fango nel capostrada.

In riguardo alle pietre grosse, esse saranno svelte a spese dell'appaltatore, al quale inoltre sarà inflitta la multa di cui sarà parola nell'articolo 16.

Rispetto al miscuglio di terra o fango nel brecciame, l'ingegnere capo, avutane autorizzazione dalla Deputazione, avrà il dritto di far svellere l'intera copertura che abbia tali difetti, e costruire la nuova con ottimo brecciame, a danno e spese dell'appaltatore, al quale inoltre sarà inflitta la multa di cui è parola nell'articolo seguente;

10. Oltre all'obbligo che ha l'appaltatore di sgombrare dal capostrada tutto il fango prima di eseguirsi le coperture ed i risarcimenti generali, a sue cure e spese in ogni tempo deve far togliere quello che vi si forma successivamente. Il fango sarà accumulato nei passeggiatoi, e tosto che sarà alquanto asciugato si trasporterà in siti ove non rechi danno alle pubbliche ed alle private proprietà. Lo stesso si farà della polvere.

Nel caso di trasgressione a questi obblighi l'ingegnere capo farà togliere il fango e la polvere a spese e danno dell'appaltatore;

11. Del pari a danno e spese dell'appaltatore saranno risarcite e spianate le rotaie, che hanno luogo quando la strada non sia mantenuta con diligenza, e ciò oltre alla multa di cui è parola nell'articolo seguente;

12. Qualora l'ingegnere incaricato, che verso il principio di aprile e di ottobre deve portarsi a verificare lo ammannimento di brecciame necessario per le coperture e pei risarcimenti generali, non ne trovi approntata la quantità che giudica necessaria al bisogno della strada, egli, per mezzo di saggi e prove, rileverà la spessezza del capostrada e calcolerà la quantità del brecciame bisognevole, affinchè dopo la copertura o il risarcimento il capostrada abbia la spessezza consolidata di millimetri tredici di più di quella consegnata.

Se la quantità ammannita sia di un terzo minore di quella

calcolata, o se in ogni tempo l'ingegnere troverà che non vi sia la metà della quantità convenuta del brecciame pei giornalieri risarcimenti, l'appaltatore andrà soggetto alle multe che saranno indicate nell'articolo seguente. Ma se l'appaltatore non avrà curato di ammannire affatto il brecciame per la copertura o pel risarcimento generale, ove avrà approntata una quantità non maggiore di un terzo di quella bisognevole, si avrà un argomento di fatto che l'appaltatore, trasgredendo agli obblighi essenziali del contratto, si sia messo fuori stato di ben mantenere la strada.

Quindi l'ingegnere di sezione provocherà la immediata verificazione dell'ingegnere capo, ed insieme compileranno un processo verbale constatante l'inadempienza dello appaltatore, chè sarà invitato ad intervenire se vorrà. Il processo verbale sarà subito spedito alla Deputazione provinciale pei pronti provvedimenti affinchè l'ammannimento si esegua da altro a danno dell'appaltatore manchevole, e secondo i prezzi che la Deputazione determinerà, avuto riguardo alla condizione dei luoghi e della stagione. Non essendovi chi voglia incaricarsi dell'ammannimento a danno, l'ingegnere capo, previa l'approvazione della Deputazione, ne disporrà il lavoro col metodo in amministrazione;

13. Compiuto e verificato l'ammannimento dall'ingegnere incaricato, si disporrà che la copertura o il risarcimento generale si esegua o da colui che avrà fatto l'ammannimento in danno o da operai col metodo in amministrazione qualora l'appaltatore della strada non faccia trovare i suoi operai per eseguire tali lavori.

Le somme necessarie si renderanno disponibili nei modi più spediti pei debiti pagamenti, prelevandosi dagli averi dello appaltatore di mantenimento a conto del pattuito estaglio.

Laddove la mancanza degli ammannimenti sia nei limiti da non porre in rischio il mantenimento della strada, si procederà nei modi che verranno indicati nell'art. 15;

14. L'appaltatore dovrà in ogni tempo mantenere i passeggiatoi perfettamente spianati, con la debita pendenza verso i fossi, come pure le tappie dei contorni stradali, farvi tagliare le erbe e farvi sgombrare le pietre ed altri materiali che vi si potessero gettare. Nei mesi di marzo e di ottobre sarà poi specialmente obbligato di farvi eseguire uno spianamento generale per rettificare gli orli e le pendenze trasversali. Il terreno occorrente sarà preso dai fossi laterali, o dai fondi in cui non si cagioni danno, o se ne produca il meno possibile. Tanto il danno, quanto il trasporto bisognevole per la terra da adoperarsi nella riparazione dei passeggiatoi saranno sempre a carico dello appaltatore.

Tanto la terra, il fango e la polvere, quanto qualunque ingombro o deposito di materiali sia sul piano viabile che sui marciapiedi, banchine e nei fossi e nelle cunette sarà senza indugio sgombrato e trasportato a cura e spese dell'appaltatore in siti innocui all'altrui proprietà, restando egli responsabile di ogni molestia che a tal riguardo l'Amministrazione potrà soffrire.

L'ammontare delle spese giudiziarie e dei compensi che la provincia fosse obbligata a pagare per tale causa, sarà ritenuto sugli averi dell'appaltatore detraendolo dal primo certificato che gli si potrà rilasciare;

15. È obbligato di mantenere sempre perfettamente espurgati i fossi della strada con le profondità e larghezze normali, affinchè le acque vi fluissero liberamente, come pure dovrà mantenere sgombrate le luci dei ponti e ponticelli, le gavete ed i selciati;

16. Relativamente ai basoli e selciati delle strade, gavete, ponti, platee, catene e traverse nei fossi e burroni, sarà obbligato di rimettere in malta i basoli smossi o rotti e risarcire i selciati svelti;

17. Sarà tenuto l'appaltatore al mantenimento superficiale di tutte le fabbriche pertinenti alle opere d'arte e ponti della strada. A tale oggetto dovrà avere special cura di svellere colle intere radici le erbe e le piante che vi andassero allignando, farvi le riboccature di malta necessarie ed i risarcimenti di intonaco.

Baderà alla conservazione dei muri a secco riparandone le parti che si degradano, come alla conservazione dei parapetti sui ponti, sui ponticelli e sui muri di sostegno, e curerà specialmente di rimettere in calce i passamani tosto che sieno smossi o fatti cadere per qualunque causa. Curerà infine di rimettere prontamente le colonne miliari e i termini lapidei che fossero inclinati o abbattuti per qualsiasi causa. I muri di sostegno a secco o in fabbrica, le catene, i fossi portatori e collettori, i marciapiedi, le gavete o cunette basolate o selciate, i corsi sotterranei, sia trasversali che longitudinali, gli argini di terra, le scarpe e le tappie, sì nei rilevati che nei tratti in trincea, e quanto altro forma parte integrante della strada, s'intende compreso nell'appalto;

18. Sarà obbligato l'appaltatore di mantenere quel numero di stazionari o cantonieri che verrà fissato nelle condizioni particolari, i quali saranno addetti alle giornaliere riparazioni del capostrada e dei passeggiatoi, ai fossi ed altre opere inerenti, e coopereranno alla sicurezza della strada medesima e dei viandanti. A tale oggetto ad ogni cantoniere verrà assegnato un tronco di strada non maggiore di tre chilometri per poterlo percorrere e curare giornalmente. Essi invigileranno pure sulle piantagioni prevenendone i danni, e cureranno di denunziare all'Amministrazione gli abusi che si possano commettere dai proprietari limitrofi e di constatare le contravvenzioni.

Questi stazionari scelti e pagati dagli appaltatori, potranno essere scambiati con altri più idonei, avvertendone prima l'ufficio tecnico e dandone i nomi rispettivi; ma dipenderanno dall'ingegnere capo e di sezione per eseguire tutte le disposizioni di servizio che verranno loro date, e potranno, ove si sperimentassero negligenti o non idonei, essere congedati dall'ingegnere capo o di sezione: in tal caso l'appaltatore dovrà surrogarne altri più idonei e più diligenti. L'appaltatore è pure obbligato di dare in iscritto i nomi dei cantonieri all'ingegnere al principio dello appalto, ed anche in seguito nel corso di esso quante volte ne muterà uno o più. I cantonieri dovranno vestire una *blouse* turchina, e saranno muniti di un cappello a piccole falde rivestito di tela lucida nera, con nastro anche nero, contenente la leggenda in bianco *Cantoniere provinciale*, il tutto a cura e spesa dell'appaltatore.

Qualora si verifichi per la seconda volta l'assenza di uno o più cantonieri dal tronco assegnato, o se nelle sue visite l'ingegnere capo o l'ingegnere di sezione riconosca che i cantonieri scelti dall'appaltatore sieno o negligenti o non idonei al loro ufficio, dessi potranno essere immediatamente surrogati da altri a scelta dell'ingegnere capo, il quale con suo rapporto ne informerà la Deputazione provinciale. E ciò indipendentemente dalla multa in cui potrà incorrere l'appaltatore.

Il salario che la Deputazione fisserà ai surroganti, dietro proposta dell'ingegnere capo, verrà ritenuto dal più prossimo certificato di mantenimento, che potrà rilasciarsi.

Indipendentemente da questi cantonieri l'appaltatore è obbligato di fornire quel numero di operai necessari per adempiere agli obblighi assunti;

19. È affidata alle cure dell'appaltatore anche la manutenzione delle piantagioni che ornano la strada, comprendendosi nella stessa manutenzione la custodia ed il rimpiazzo delle piante, la manutenzione delle tappie ed il loro rivestimento vegetale. L'estensione degli obblighi dell'appaltatore a tale riguardo sarà definita dal relativo verbale di consegna.

Le dimensioni dei fossi, la qualità delle piante e quanto altro è necessario pel buon andamento e per la conservazione della piantagione, trovasi stabilito nel regolamento approvato con Reale decreto del 3 luglio 1858 dell'ex-reame delle Due Sicilie, il quale regolamento s'intende qui trascritto parola per parola, con l'eccezione che le attribuzioni dell'ispettore generale delle piantagioni restano trasferite all'ingegnere capo.

L'estaglio annuale pel mantenimento delle piantagioni e delle tappie trovasi compreso in quello stabilito pel mantenimento della strada, come all'articolo 31.

Mercè tale estaglio, oltre gli altri suoi obblighi, l'appaltatore avrà quello:

1. Degli annuali rimpiazzi a proprie spese, non solo delle piante che verranno danneggiate dalla mano dell'uomo, ma anche di quelle che periranno naturalmente;

2. Di denunciare all'Amministrazione le piante adulte che seccheranno, affine di disporre l'occorrente per la vendita di esse a beneficio dell'Amministrazione.

Se piacerà all'Amministrazione di ornare con altre piantagioni i tronchi di strada che ne sono sforniti o di aumentare quelli esistenti, l'appaltatore sarà nell'obbligo di eseguirle ai prezzi indicati nella tariffa annessa al presente capitolato.

Pel mantenimento, rimpiazzo e custodia delle novelle piantagioni dopo che se ne sarà assicurata la vegetazione l'appaltatore riscuoterà in ogni anno venti centesimi per ogni pianta.

L'ingegnere capo potrà procedere in ogni primavera alla verifica delle piantagioni e per ogni pianta che rinverrà abbattuta, estirpata, mancante o secca, l'appaltatore sarà assoggettato al pagamento della multa di lire dieci.

Verificandosi mancanze o inadempienze da parte dell'appaltatore, sia per lavori non eseguiti, sia per lavori non perfezionati, riguardo al mantenimento o eseguimento di piantagioni o tappie, è data facoltà all'ingegnere di procedere nei modi indicati nell'articolo 15 del presente capitolato.

L'appaltatore avrà l'obbligo di riconsegnare al termine dell'appalto le tappie e le piantagioni nella loro perfetta integrità, e tanto quelle consegnategli al cominciamento dell'appalto, quanto rimpiazzate o create durante l'appalto stesso.

Quindi tutte le piante mancanti o secche saranno pagate dallo stesso a tenore della valutazione che ne farà l'ingegnere capo, e ciò oltre la multa innanzi stabilita per ogni pianta secca o mancante.

Per la sicurezza dell'adempimento degli obblighi da canto dell'appaltatore sarà ritenuta la rata del primo trimestre di estaglio, la quale gli sarà pagata dopo che finito l'appalto, riconsegnata la strada e liquidati i conti, egli risulterà creditore. E ciò oltre quanto trovasi stabilito all'articolo 5 relativamente alla cauzione.

Qualora in forza di intimazione amministrativa, o di un ordine dato direttamente dall'ingegnere capo, sia prescritto all'appaltatore di intervenire sopra luogo per qualunque operazione, si stabilisce che mancando egli, nel giorno e nell'ora fissata, di presentarsi o farsi supplire da un procuratore; un tale procuratore sarà nominato di ufficio dal presidente della Deputazione, a richiesta dell'ingegnere capo. Denunziata tale nomina all'appaltatore, si avrà come fatta dall'appaltatore medesimo. Le spese di trasferte e le vacazioni al procuratore di ufficio saranno pagate dal trasgressore facendone ritenuta dai suoi averi, ed oltre a ciò l'appaltatore sarà soggetto ad una multa di lire duecento.

Laddove un procuratore non sia espressamente richiesto, secondo ne giudicherà l'ingegnere capo, invitato l'appaltatore ad intervenire sopra luogo, e non presentandovisi, o non facendosi rappresentare, le operazioni e gli atti avranno pieno effetto, e si intenderà che l'appaltatore non abbia stimato necessario il proprio intervento e ne accetti le conseguenze, senza poter addurre pretesti per la sua assenza. Saranno anche ritenute sugli averi degli appaltatori le mercedi degli operai impiegati nelle verifiche od in altre operazioni, nel caso che il medesimo non faccia trovare sul luogo, nel tempo designato, gli individui necessari ad eseguire le verifiche o le altre operazioni disposte.

Art. 15. — *Intimazione ed esecuzione dei lavori d'ufficio.*

Laddove nelle loro visite l'ingegnere capo, o quello di sezione, scorgeranno difetti di mantenimento intimeranno con atto spedito dall'ufficio, o all'appaltatore direttamente, o al suo rappresentante, l'ordine di ripararvi, accordandogli un breve tempo, e dichiarandogli che resta invitato ad assistere allo spirare del termine assegnato alla relativa verifica, e che in caso di assenza, essa verifica avrà luogo con l'assistenza di un procuratore di uffizio, del quale si domanderà contemporaneamente la nomina dall'ingegnere capo al presidente della Deputazione. Spirato il termine assegnato, la verifica avrà luogo.

Se dal processo verbale redatto dall'ingegnere capo assistito dall'ingegnere di sezione, dall'appaltatore, o dal procuratore di uffizio, risulti inadempimento per parte dell'appaltatore, sarà col verbale medesimo proposta la esecuzione dei lavori trascurati, ai quali sarà provveduto in seguito all'approvazione della Deputazione provinciale, restando però sempre responsabile l'ingegnere capo dei provvedimenti proposti.

La detta esecuzione potrà aver luogo ad ordine, incaricandone altro appaltatore o in economia come meglio sarà stimato, e l'ammontare dei lavori sarà pagato sugli averi dello appaltatore di mantenimento, indipendentemente dalle multe che gli potranno essere inflitte nell'operazione della verifica, giusta quanto verrà stabilito in questo stesso articolo.

In caso di lavori disposti di uffizio o a danno, l'appaltatore non potrà pretendere in niun modo che abbia luogo la consegna della strada, eccetto il caso della rescissione del contratto.

Le contravvenzioni all'articolo precedente che si verificheranno dopo la intimazione col processo verbale, daranno luogo alle seguenti multe:

1. Per le pietre di cave diverse, oltre le sgombro, lire 5 per ogni metro cubo;

2. Per le sbrecciature e pietre di eccedenti dimensioni, qualora negli ammannimenti o nelle coperture di fresco eseguite se ne trovi un volume uguale o maggiore di due centesimi di metro cubo per ogni tre metri cubici di ammannimento o di copertura, sarà inflitta all'appaltatore una multa su tutto il volume delle pietre grosse in ragione di lire 12 per ogni metro cubo di pietre di eccedenti dimensioni;

3. Pel fango e per la polvere sul capostrada, cent. 20 per ogni 10 m. q. superficie ingombrata, qualora misurato il fango o la polvere (in un recipiente di forma cubica) raccolta da una superficie di m. q. 200, il volume diviso per la superficie ecceda l'altezza di cinque millimetri;

4. Per ogni cumolo di brecciame che occupi la guida o maggior lunghezza del capostrada, lire 4 25;

4 *bis*. Per ogni metro quadrato di copertura o risarcimento, nel quale il brecciame si trovi mescolato a qualunque benchè minima quantità di terra o di fango, come si è detto nell'alinea 9 dell'articolo precedente, cent. 60;

5. Per ogni 25 metri lineari di rotaie, lire 4, se la profondità della rotaia non oltrepasserà i 40 millimetri; la detta multa sarà aumentata di lire 4 per ogni 25 millimetri di maggior profondità;

6. Se la quantità dell'ammannimento di brecciame (articolo 15, alinea 12) sia di un terzo minore di quello calcolato dovere occorrere per le coperture o pei risarcimenti generali, o se non raggiunge la metà di quello occorrente pei giornalieri risarcimenti, l'appaltatore incorrerà in una multa non minore del decimo, nè maggiore della metà del valore del brecciame mancante;

7. Per ogni cantoniere che l'ingegnere nelle sue visite non troverà nel tronco di strada assegnatogli, lire 10.

L'ammontare delle multe derivanti dalle suddette contravvenzioni, raffermate con processi verbali, dopo l'approvazione della Deputazione provinciale, sarà ritenuto dal pagamento della prima prossima rata di estaglio dovuta all'appaltatore.

Art. 16. — *Casi ne' quali può aver luogo la rescissione del contratto.*

L'Amministrazione non potrà chiedere la risoluzione del contratto, se non nel caso che procedendosi in qualunque tempo e per qualunque occasione ad una verifica della strada, si trovi che essa presenti mancanze di un valore maggiore del semestre di estaglio.

Verificandosi tal caso, la Deputazione potrà pronunziare la rescissione del contratto, la quale dovrà semplicemente notificarsi amministrativamente all' appaltatore, il quale però avrà l'obbligo ed il dritto di procedere ad una regolare riconsegna della strada.

L'appaltatore non avrà dritto di sospendere il mantenimento e sottrarsi a qualunque benchè minimo obbligo dell'appalto, se non quando gli sia ritardato il pagamento dell'estaglio per due consecutivi trimestri fino alla scadenza del terzo, e se non avrà fatto presso l'Amministrazione debita protesta in iscritto nel tempo in cui doveva seguire il pagamento.

Un tal ritardo però non darà alcun dritto, se per effetto di verificazione gli sia stato ordinato di riparare difetti e mancanze osservate sulla strada, o se su tali averi si facciano eseguire lavori a danno.

Art. 17. — *Risoluzioni delle quistioni relative ai lavori.*

In caso di conflitto tra l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico e l'appaltatore circa al materiale eseguimento dei lavori, sia dell'ordinario mantenimento che per quelli straordinari ed urgenti che potranno essere richiesti, od alla interpretazione delle relative condizioni contrattuali, spetta alla Deputazione provinciale di risolvere le quistioni insorte, inteso il parere dell'ispettore.

Trattandosi di quistioni puramente amministrative, sarà la Deputazione istessa che le risolverà.

L'appaltatore sarà nell'obbligo di osservare le risoluzioni date come se fossero emanate da arbitro inappellabile.

Art. 18. — *Dei lavori straordinari.*

Tutti i lavori che non riguardino l'ordinario mantenimento e che hanno principalmente in mira la riparazione o il miglioramento dell'intera strada o di alcune parti di essa diconsi lavori straordinari.

Per tutti siffatti lavori straordinari che possono abbisognare sulla strada data a mantenimento viene stabilito un elenco di prezzi (art. 31), e sopra essi cadrà il ribasso del tanto per 100 che si è ottenuto nelle subastazioni sul prezzo dello estaglio.

Per quei lavori che non trovansi preveduti nell'elenco anzidetto, l'ingegnere capo ne proporrà i prezzi mediante rigorosa analisi. Su questi prezzi, dopo l'esame e l'approvazione della Deputazione provinciale, non cadrà ribasso veruno.

L'appaltatore di mantenimento non potrà ricusare a tali prezzi qualunque lavoro straordinario di cui l'Amministrazione stimerà opportuno affidargli la esecuzione.

Constatata la ricusa dell'appaltatore, andrà soggetto ad una multa uguale al decimo dell'importo dei lavori. In caso poi di verificato ritardo nel mandare a termine lavori di cui già ha intrapreso la esecuzione, andrà soggetto alla stessa multa del 10 per cento, calcolata sull'ammontare intero del progetto od estimativo.

Tanto nel primo che nel secondo caso l'Amministrazione è facoltata ad affidare i lavori ad altro appaltatore a danno di quello di mantenimento.

Resta dichiarato che l'appaltatore di mantenimento avrà non solo l'obbligo, ma anche il diritto di eseguire qualunque lavoro straordinario, purchè l'ammontare di esso non ecceda quello dell'estaglio annuo di mantenimento.

Per i lavori di somme maggiori l'Amministrazione si riserva il diritto di aprire le subaste.

Nel caso che i lavori si eseguiscano da altra impresa, l'appaltatore non avrà diritto per questo ad escomputo di sorta. Saranno regolati con apposito verbale i suoi interessi, affinchè non soffrano detrimento; e dopo terminati i lavori, se ne farà rituale consegna, che sarà obbligato di ricevere, dovendo mantenerli e riconsegnarli nel modo stesso, però senza aumento di estaglio, salvo quanto è previsto nell'articolo 27.

Si conviene inoltre che, approvato lo stato estimativo con la corrispondente spesa presuntiva di un lavoro straordinario da eseguirsi dall'appaltatore di mantenimento, tanto per obbligo che per dritto che ne abbia, i pagamenti a conto non saranno compresi nei certificati trimestrali di mantenimento, ma verranno fatti a via di certificati speciali per somme non minori di lire 500, aventi in appoggio i relativi scandagli e il rituale libretto, ed il pagamento finale avrà effetto dopo la liquidazione della corrispondente misura, il tutto giusta le norme stabilite nel § 9 del regolamento di servizio attualmente in vigore.

Si conviene in ultimo che per ogni lavoro straordinario che verrà eseguito dall'appaltatore di mantenimento serviranno di base il detto regolamento di servizio e le condizioni generali dei capitolati attualmente in vigore presso l'Amministrazione provinciale, lo stato estimativo e le condizioni particolari che saranno inserite nell'atto di sottomissione. Epperò l'appaltatore di mantenimento non sarà tenuto ad altra stipulazione di contratto, riguardante il lavoro da eseguirsi, fuorchè nei casi che per l'entità o importanza dei lavori si richiedesse dall'Amministrazione una speciale cauzione.

Art. 19. — *Divieto di eseguire opere non approvate.*

È assolutamente vietato all'appaltatore di prestarsi ad eseguire lavori non approvati, nè apportare variazioni nei progetti, od aggiunzioni quali siensi senza un ordine regolare per iscritto dell'ingegnere capo, approvato dalla Deputazione provinciale. In difetto di tale ordine l'appaltatore sarà responsabile delle opere aggiunte, e la Deputazione o l'ingegnere capo avran dritto di disporne la demolizione, ed invece far eseguire quelle prescritte a danno dell'appaltatore.

Art. 20. — *Denunzie delle contravvenzioni e conservazione delle servitù.*

L'appaltatore sarà obbligato a denunziare alla Deputazione provinciale od all'ufficio tecnico qualunque contravvenzione relativa alle comunicazioni tra le pubbliche strade e i fondi che le fronteggiano o alle occupazioni delle gavete, dei fossi, delle scarpe, ai danni arrecati alle piantagioni, nonchè per illegittime servitù passive o per violazione delle servitù attive, affinchè siano prese a seconda dei casi le occorrenti misure, sia per far cessare gli abusi, sia per ottenere l'adempimento delle rispettive prescrizioni.

L'omissione di tali denunzie constatate dall'ingegnere, oltre alla responsabilità del danno che ne potrà conseguire, ed alla riparazione a spese dell'appaltatore dei guasti fatti, sarà punita con la multa che potrà estendersi da lire 10 a lire 100. In ogni modo l'appaltatore non resterà mai esonerato dalla responsabilità che a lui incombe anche nel caso della eseguita denuncia.

Art. 21. — *Responsabilità dell'appaltatore.*

Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, lo appaltatore sarà responsabile dell'esatto adempimento del contratto, del buon esito dei lavori, e delle conseguenze che potranno derivare da poca osservanza agli ordini dell'ingegnere, dei ritardi nel compimento delle opere e della incapacità o mala fede del personale addetto.

Sarà pure responsabile delle disgrazie che per sua imperizia od incuria fossero per accadere alle persone addette ai lavori.

Art. 22. — *Effetto obbligatorio del contratto.*

Il contratto che verrà stipulato in conformità del presente capitolato non s'intenderà obbligatorio per l'Amministrazione provinciale, finchè non sarà intervenuta l'approvazione della Deputazione provinciale, ma l'appaltatore

si terrà vincolato dal momento in cui avrà sottoscritto l'atto di aggiudicazione.

Art. 23. — *Surrogazione dell'appaltatore in caso di morte o d'impedimento.*

L'appaltatore avrà l'obbligo di scegliere una persona idonea ed accetta alla Deputazione provinciale, la quale, intervenendo nel contratto, si obblighi in caso di morte, o di qualunque causa d'impedimento dell'appaltatore, di continuare nell'appalto sino al periodo convenuto sotto le medesime condizioni e con la piena responsabilità della cauzione data dall'appaltatore, senza bisogno di consegna o di altro atto, dovendosi intendere come stretta continuazione di quella dello appaltatore aggiudicatario.

Art. 24. — *Collaudazione annuale.*

Ogni anno durante i mesi di marzo ed aprile, settembre ed ottobre, salvi i casi eccezionali, avrà luogo la visita di collaudazione, la quale sarà eseguita dalla Commissione delegata dalla Deputazione provinciale, in compagnia dell'ingegnere ispettore e dell'ingegnere capo di sezione, che ha cura dei lavori della strada. Questa Commissione riconoscerà se la strada si trovi regolarmente mantenuta, e verificherà se l'appaltatore abbia pienamente soddisfatto agli obblighi assunti nel contratto.

Il verbale di collaudo sarà firmato dalla Commissione, dall'ispettore, dall'ingegnere capo od ingegnere di sezione e dall'appaltatore, e trasmesso alla Deputazione provinciale.

Art. 25. — *Lavori urgenti.*

I danni che possono avvenire in una strada si distinguono in due classi. Nella prima sono compresi quelli che sono l'effetto del traffico, delle pioggie, siano anche torrenziali, e di qualunque causa ordinaria. Nella seconda classe si annoverano i danni prodotti da causa straordinaria e da forza maggiore ed irresistibile, ad esempio le frane, la caduta dei ponti e delle fabbriche, l'irruzione di un fiume o torrente, la straordinaria alluvione, ed ogni altro caso fortuito, opinato o non opinato.

I danni della prima classe vanno sempre riparati a spese e cura dell'appaltatore; per quelli della seconda classe, sino a che non venga distrutta la cosa locata interamente o parzialmente, o per un decimo della sua estensione, in guisa che cessi la manutenzione e l'oggetto del contratto, l'Amministrazione accorda l'annua provvigione dall'uno al quattro per cento, secondo la probabilità dei rischi, da determinarsi per ogni singola strada, sullo estaglio netto del ribasso d'asta; e l'appaltatore avrà l'obbligo di eseguire tutte quelle opere necessarie a riparare i danni straordinari che potranno avvenire, riguardandosi questi danni effetto di forza maggiore irresistibile.

Mediante questo speciale indennizzo fissato preventivamente ed aleatoriamente, s'intende transatto ogni qualsiasi possibile rimborso di danni, di qualunque natura essi sieno, per quanto inopinati e straordinari possano reputarsi. Epperò l'appaltatore rinuncia fin da ora a qualsiasi pretensione d'indennizzo maggiore.

Affinchè l'appaltatore sia discaricato delle riparazioni o ricostruzioni a sue spese delle opere in muratura danneggiate o crollate per vetustà o per causa irresistibile straordinaria, deve dimostrare e giustificare che abbia mantenuto con diligenza tutte quelle parti della strada o quelle opere che sono destinate a prevenire tali danni, e che inoltre abbia a tempo avvertito l'Uffizio tecnico dei segni di pericolo, come le lesioni e lo strapiombo, e che non abbia trascurato di denunziare le innovazioni che possono cagionarli; e che infine abbia adoperato tutti i mezzi che erano in suo potere per prevenirli o per diminuirli.

Appena avvengono tali danni nelle opere di muratura, l'appaltatore deve informare il deputato delegato e l'ingegnere capo. Questi dopo aver prese le analoghe disposizioni dal deputato, il quale stabilirà il giorno in cui si dovrà accedere sul luogo per l'analoga verifica, avrà l'obbligo di esaminare se in effetti sieno stati cagionati da cause straordinarie e se si debbano in tutto o in parte imputare a negligenza dell'appaltatore, nel quale esame interverrà pure l'appaltatore o un suo rappresentante, che avrà la facoltà di presentare in iscritto i debiti rilievi, sia separatamente, sia inserendoli nel processo verbale che l'ingegnere dovrà compilare.

Laddove fra lo spazio di tre giorni, a contare da quello in cui danni sono avvenuti, lo appaltatore non ne avrà dato avviso al deputato e all'ingegnere capo s'intenderà che abbia rinunciato a qualunque pretesa per la loro riparazione, e che riconosca la spesa per la riparazione o ricostruzione dell'opera di arte dover cadere a suo carico.

L'ingegnere capo, secondo la importanza dei danni, interverrà nella constatazione di essi, o delegherà l'ingegnere della rispettiva sezione. Nel caso che il consigliere deputato non possa intervenire, ne darà avviso alla Deputazione perchè deleghi all'oggetto un altro consigliere.

Allorchè si tratterà di danni di grave importanza, o quando l'Amministrazione lo crederà opportuno, la Deputazione potrà commettere la verifica all'ispettore.

Il verbale di constatazione, redatto e sottoscritto dagl'ingegneri, dal deputato e dall'appaltatore, sarà spedito per la debita approvazione alla Deputazione provinciale, la quale deciderà se i danni debbano ripararsi in tutto, o in parte, a carico dello appaltatore o della Amministrazione.

Qualunque possa essere l'avviso dell'ingegnere sull'imputabilità pei danni straordinari per effetto della verificazione ora indicata, e sieno quali si vogliano le osservazioni che lo appaltatore potrà produrre avverso il verbale di tale verificazione, ciò non debbe essere di menomo ostacolo alla esecuzione di quei lavori che possono riputarsi urgenti per arrestare la progressione dei danni anzidetti, o per ristabilire l'interrotto passaggio. In tal caso si affideranno all'appaltatore di mantenimento l'esecuzione dei lavori più urgenti. Questi avrà l'obbligo di eseguirli, e non potrà negarvisi per qualunque motivo, avendo solo il dritto di essere soddisfatto del loro valore in tutto o in parte a misura che sarà deciso che i danni siano in tutto o in parte da ripararsi a carico dell'Amministrazione. Ma provvedutosi all'urgenza, l'Amministrazione sarà nel pieno dritto di far perfezionare i lavori da un altro appaltatore con quel metodo che sarà giudicato il più conveniente; salvo però quanto trovasi disposto all'articolo 18.

Constatata la inadempienza dell'appaltatore alle ingiunzioni dell'ingegnere direttore per la esecuzione o intraprendimento di lavori riflettenti rimessioni di danni sia o pur no urgente, l'appaltatore sarà soggetto ad una multa eguale ad un decimo dell'ammontare dei lavori, che sarà ritenuta nel rilasciarsi i certificati di mantenimento, e la Amministrazione avrà il diritto di affidare ad altro appaltatore l'esecuzione dei medesimi, non intrapresi, o non compiuti nello spazio di tempo prescritto.

Art. 26. — *Estaglio.*

Per tutti gli obblighi imposti all'appaltatore gli sarà corrisposto lo annuale estaglio, come viene stabilito nelle condizioni speciali.

Il pagamento di estaglio si farà in quattro rate uguali alla fine di ciascun trimestre, cioè alla fine di marzo, di giugno, di settembre e di dicembre di ciascun anno, dopo che si saranno compiute le ritualità prescritte nel presente capitolato e nel regolamento di servizio.

Art. 27. — *Casi nei quali può alterarsi lo estaglio convenuto.*

L'estaglio stabilito dev'essere inalterabile, nè l'appaltatore potrà pretendere aumento alcuno o qualsivoglia indennità, sia per passaggio di truppe e di convogli militari, sia per accrescimento di traffico sulla strada, o per alzamento di prezzi, o per maggior lunghezza di trasporto dei materiali, o per nuove opere aggiunte, o per impianto di tramvia o di ferrovia economica, o in generale per qualunque altra causa preveduta o impreveduta, ordinaria o straordinaria, salvo i casi seguenti:

1. Allorchè per lavori straordinari o per deviazioni si fosse arrecato allungamento o accorciamento nel capostrada, dovendosi in tal caso dalla Deputazione (inteso il parere dell'ingegnere capo e dell'ispettore) accrescere o minorare l'estaglio in proporzione delle avvenute alterazioni di lunghezza, e tenendo conto sì delle opere nuove accessorie che dessero luogo a particolari spese di mantenimento, come di quelle abbandonate;

2. Allorchè per causa straordinaria o per lavori intrapresi resterà interrotto il passaggio su di una strada provinciale data a mantenimento, e che tale interruzione produca aumento di transito su di un'altra, in tal caso rimane stabilito che la Deputazione, inteso il parere dell'ingegnere capo o dell'ispettore, aumenterà temporaneamente lo estaglio di quest'ultima strada in proporzione del maggiore consumo che riceve, e diminuirà o sopprimerà interamente, secondo i casi, l'estaglio della prima fino al tempo in cui il passaggio non sarà ristabilito.

Si farà luogo a proporzionale diminuzione di estaglio ogni qualvolta per l'esercizio di ferrovia si potesse sottrarre agli obblighi della manutenzione una qualsiasi parte delle strade appaltate.

Nel caso che durante l'appalto qualche tronco o tratto di strada dovrà lastricarsi a basoli, sarà chiamato l'appaltatore a dare la consegna del tronco da lastricarsi, alla quale non potrà mai rifiutarsi, e sarà responsabile di tutte le mancanze che si rinverranno.

Il loro ammontare sarà pagato dall'appaltatore all'Amministrazione, ed in caso di inadempienza sarà ritenuto o dai certificati prossimi, che potranno rilasciarsi pel pagamento dell'intero estaglio, o dai suoi averi in cassa.

Dall'epoca della predetta riconsegna sarà dedotta dallo estaglio quella parte corrispondente al tratto o tronco riconsegnato, e la deduzione da praticarsi sarà quarto proporzionale in ordine all'intera lunghezza della strada, allo estaglio della medesima ed alla lunghezza del tronco riconsegnato.

Nel preveduto caso d'impianto di tramvia dovrà l'appaltatore, sotto la propria responsabilità, curare, oltre al mantenimento ordinario della strada, che sia sempre bene appianata e livellata la sezione che scorre fra i due binari, così che non ne venga intoppo al cammino della locomotiva; e se danni ordinari o straordinari avverranno, portarvi con preferenza ed immediatamente riparo.

Ed in caso di ritardo o di inadempienza sarà passibile, oltre del procedimento in danno, anche del ristoro di danni ed interessi che potessero richiedere le Società concessionarie.

Ove avvenisse che una strada sia cancellata dal novero di quelle provinciali, l'appaltatore cesserà da ogni rapporto giuridico con la provincia; ed invece dopo di essersi prestato al verbale di consegna, dovrà rivolgersi con i medesimi patti e condizioni all'Ente che sarà chiamato in surrogazione.

Art. 28. — *Sospensione del pagamento delle rate di estaglio e spedizione dei certificati di mantenimento.*

L'ingegnere non potrà negarsi di dare i certificati di mantenimento senza far noto alla Deputazione le ragioni che gli hanno vietato di spedirli.

Per tale ragione si stabilisce che l'ingegnere dopo quindici giorni, al massimo, deve far pervenire alla Deputazione, e il certificato, o il processo verbale, col quale si informi la medesima delle misure di rigore già adottate o da adottarsi con l'approvazione dell'Amministrazione.

Art. 29. — *Termine dell'appalto.*

Sebbene l'appalto s'intenda finito *ipso jure* allo spirare del periodo convenuto, pur tuttavia, nel caso che l'Amministrazione provinciale al termine del detto periodo non si trovasse di aver conchiuso un novello appalto, l'antico appaltatore è obbligato di continuare il mantenimento con lo stesso estaglio e con le stesse condizioni per tutto quel tempo, non maggiore però di un anno, che sarà necessario alla conchiusione del novello appalto, salvo i casi speciali considerati negli articoli precedenti. Ma qualunque sia l'epoca della conchiusione del detto appalto, la consegna non potrà aver luogo se non nella stagione opportuna per simili atti che si trovi più vicina all'epoca suddetta. Tutto ciò è espressamente stabilito per evitare che l'Amministrazione fosse nella necessità di prendere essa stessa la riconsegna della strada.

Art. 30. — *Riconsegna.*

Determinato il giorno in cui debba aver luogo la riconsegna, si osserveranno per questo atto le stesse discipline e le stesse norme dettate per la consegna.

Dovendo l'appaltatore antico riconsegnare il capostrada di uniforme spessezza secondo lo stato richiesto, non si ammetteranno compensazioni di altezza fra saggi di porzioni di strade maggiori di 500 metri. Ove ne risulterà eccesso di altezza, questo andrà a benefizio della strada, e si consegnerà al novello appaltatore l'altezza maggiore senza che lo antico possa pretendere alcun compensamento.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici

GENALA.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione telegrafica:*

Con Direttoriali decreti del 4 febbraio 1884:

Cavallero Francesco, Manfredi Giovanni, Caramazza Simone, Prina Carlo, Rocca Vito Antonio e Caria Agostino, guardafili allievi, sono nominati guardafili coll'annuo stipendio di lire 840.

Con Ministeriali decreti del 5 febbraio 1884:

Musco Salvatore, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 2350;

Parlati Ferdinando, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 2300;

Bava Giovanni Battista, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 2250;

Cateni Ettore, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 2150;

Ferdiani Francesco, commesso, accordatogli l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 1950;

Caccioppoli Giuseppe e Pigazzi Giuseppe, ausiliari, accordato loro l'aumento di lire 250 sullo stipendio, che è così portato a lire 1450;

Raffoni Giovanni, incaricato, è nominato commesso coll'annuo stipendio di lire 1000.

Con Ministeriale decreto dell'8 febbraio 1884:

Pes Paolo Emilio, è nominato ausiliario coll'annuo stipendio di lire 1000.

TUMINO RAFFAELE, *Gerente*.

ROMA — TIPOGRAFIA DELLA GAZZETTA UFFICIALE.